

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 luglio 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2016, n. 4.

Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli. (16R00170)..... Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2016, n. 1.

Legge sulla crescita. (16R00219)..... Pag. 11

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2015, n. 21.

Legge di stabilità provinciale 2016. (16R00148)... Pag. 19

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2015, n. 22.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018. (16R00149)..... Pag. 36

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° febbraio 2016, n. 015/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). (16R00198)..... Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° febbraio 2016, n. 016/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). (16R00199)..... Pag. 43



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1.

Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE”. (16R00156) Pag. 49

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 5.

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016). (16R00171) . . . Pag. 59

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 41.

Disposizioni urgenti per la sostenibilità finanziaria delle spese di investimento. (16R00265) . . . Pag. 64



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2016, n. 4.

Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite e dell'Organizzazione mondiale della sanità, le risoluzioni e i programmi dell'Unione europea, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne basata sul genere e nei confronti di persone a motivo del loro orientamento sessuale e identità di genere, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica ed una limitazione al diritto ad una cittadinanza piena.

2. La Regione inoltre:

a) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna ed i minori esercitata sia in ambito domestico, sia in ambito extrafamiliare, sia in ambito sociale e lavorativo, compresa la tratta e lo sfruttamento di donne e di minori, i matrimoni forzati, le pratiche di mutilazione genitale femminile ed ogni altra forma e grado di violenza in riferimento ai principi richiamati al comma 1;

b) sostiene interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne e minori diretta o assistita;

c) assicura misure ed azioni a protezione, sostegno e cura delle donne e dei loro figli, vittime di violenza diretta o assistita;

d) promuove una cultura di rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere anche con interventi mirati nelle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le azioni previste dalla presente legge nei confronti delle donne vittime di violenza sono realizzate rispettando i tempi della donna e la sua volontaria adesione ai percorsi proposti, senza alcuna discriminazione legata all'identità di genere, all'orientamento sessuale, all'età, all'etnia, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alla condizione economica ed a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b) violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;

c) genere: ruoli, comportamenti, attività ed attributi che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d) violenza contro le donne basata sul genere: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in quanto appartenenti al genere femminile;

e) tratta: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza con la forza di persone ai fini di sfruttamento, che comprende lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati;

f) vittima: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere *a)* e *b)*;

g) *stalking*: il comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità;

h) identità di genere: la percezione della propria identità sessuale;

i) orientamento sessuale: la caratteristica che contribuisce a formare l'identità sessuale, indica il genere e le caratteristiche sessuali oggetto di attrazione;

l) violenza assistita: l'esperienza, da parte del bambino o della bambina, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori.



2. Nell'ambito della violenza assistita di cui al comma 1, lettera l) sono da considerarsi vittime di violenza domestica i minori, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.

Art. 3.

Competenze della Regione

1. La Regione, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'art. 1:

a) promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione ed interventi volti a diffondere la cultura fondata sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra generi, in ambito educativo e formativo e nei luoghi di lavoro, in collaborazione con tutte le istituzioni ed organizzazioni interessate;

b) favorisce l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e attività della rete locale fra istituzioni, servizi pubblici ed associazioni;

c) sostiene su tutto il territorio regionale la presenza e le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia;

d) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale interno e dei soggetti esterni, operanti a diverso titolo nei servizi antiviolenza;

e) contrasta, nella comunicazione, l'uso di termini, immagini, linguaggi verbali e non verbali, lesivi della dignità della donna;

f) promuove all'interno delle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri la presenza di specifiche équipes a sostegno delle donne vittime di violenza;

g) sostiene e potenzia la sperimentazione e diffusione degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere estendendola su tutto il territorio regionale;

h) promuove il collegamento di tutti i centri antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità «1522»;

i) promuove la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e degli interventi, anche attraverso l'integrazione delle diverse fonti informative esistenti;

l) assicura la verifica ed il monitoraggio periodico delle attività formative svolte dalle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza;

m) assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso l'istituzione del fondo di solidarietà di cui all'art. 22;

n) ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza contro le donne, fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la Consigliera regionale di parità, devolvendo l'eventuale risarcimento in favore delle vittime;

o) promuove e realizza, in collaborazione con gli enti locali, con i soggetti del privato sociale iscritti nella II sezione del registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e con gli altri enti e soggetti che svolgono attività a favore degli immigrati, specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, orientamento sessuale e identità di genere, anche con il concorso delle istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio, al fine di creare una rete di tutela delle donne e delle bambine a rischio;

p) promuove azioni di sostegno verso le donne e le bambine che abbandonano i propri paesi per sfuggire alle mutilazioni genitali femminili e che richiedono protezione umanitaria o asilo;

q) segnala al difensore civico ogni fatto ascrivibile ai reati previsti dall'art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai fini della costituzione di parte civile al processo.

Art. 4.

Competenze delle province e della Città metropolitana

1. Nell'ambito delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, lettera f) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la Città metropolitana di Torino e le amministrazioni provinciali, quali enti con funzioni di area vasta, promuovono azioni volte ad assicurare le pari opportunità sul territorio di competenza, anche attraverso forme di collaborazione con i centri antiviolenza, le case rifugio e gli enti, servizi ed organizzazioni operanti nel settore a livello territoriale e con il difensore civico regionale.

Art. 5.

Tavolo di coordinamento permanente regionale

1. Presso la Giunta regionale è istituito il tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza e del centro esperto sanitario di cui all'art. 19, quale sede di confronto, scambio di informazioni e condivisione di esperienze.

2. Con cadenza almeno semestrale, il tavolo di coordinamento prevede la partecipazione dei rappresentanti di tutte le istituzioni, degli enti pubblici e privati, dei sindacati confederali, delle équipes multidisciplinari per la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento sui minori, nonché delle associazioni ed organizzazioni del privato sociale operanti nel settore del contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne.

3. La struttura regionale competente in materia di interventi per il contrasto al fenomeno della violenza di genere assicura al tavolo di coordinamento il supporto amministrativo necessario e garantisce il coordinamento interno ed il coinvolgimento delle altre strutture regionali.



4. Il regolamento di cui all'art. 25 individua le istituzioni, gli enti, i servizi e le organizzazioni chiamati a far parte del tavolo di coordinamento regionale, nonché le modalità organizzative di lavoro.

Capo II
STRUMENTI

Art. 6.

Istituzione dei centri antiviolenza

1. Nella Città metropolitana di Torino ed in ciascuna provincia è istituito almeno un centro antiviolenza, quale punto di ascolto e luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. I centri antiviolenza sono promossi:

a) dai comuni o dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

b) dalle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificatamente formato sulla violenza di genere;

c) dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* di concerto, di intesa o in forma consorziata.

3. I centri, disciplinati da autonomi regolamenti interni, possono articolarsi anche con più sportelli sul territorio, al fine di assicurare una capillare diffusione degli interventi.

4. I centri presentano caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne accolte e i loro figli sia per chi vi opera.

5. Gli interventi e la permanenza nei centri sono gratuiti sia per le donne che per gli eventuali figli minori.

6. I centri assicurano il raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge, tramite la stipula di protocolli ed accordi operativi. I protocolli sono stipulati anche con associazioni esperte di violenza di genere nelle varie culture e di mutilazioni genitali femminili, al fine di garantire le donne di origine straniera e provenienti da altre culture.

7. Ciascun territorio organizza la propria rete di sostegno in armonia con i principi di cui alla presente legge.

8. Al fine di garantire alle donne ed ai loro figli protezione sociale, reinserimento ed interventi socio-sanitari, i centri partecipano alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L'istituzione ed il funzionamento delle reti interistituzionali sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali, condotti dagli enti locali

con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio di riferimento, a carattere provinciale o sovracomunale. Le reti antiviolenza locali operano in stretto raccordo con gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine.

9. La Regione si impegna a monitorare i protocolli e gli accordi territoriali e a darne comunicazione, con cadenza annuale, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Case rifugio

1. Le case rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono un'accoglienza in sicurezza alle donne che subiscono violenza ed ai loro figli, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, allo scopo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

2. L'inserimento in casa rifugio avviene sulla base della predisposizione preliminare del progetto di accoglienza di cui al comma 3, con esclusione dell'accesso diretto.

3. Le case rifugio, attraverso un progetto individuale di accoglienza in ogni caso temporanea, assicurano un sostegno che garantisce anonimato e segretezza, teso all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli, in vista di un successivo percorso di autonomia.

4. Le case rifugio assicurano alle donne ospiti e ai loro figli alloggio e beni primari per la vita quotidiana.

5. Le case rifugio assicurano l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24, per tutto l'arco dell'anno.

6. Le case rifugio si raccordano con i centri antiviolenza e con la rete di servizi, anche attraverso protocolli dedicati, al fine di assicurare il supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli, nell'ambito di un progetto formulato insieme alla donna e condiviso con i servizi sociali e sanitari competenti.

7. Le case rifugio assicurano attività di formazione permanente per coloro che operano nelle strutture, in conformità con quanto previsto all'art. 21.

8. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le case rifugio sono promosse da:

a) enti locali in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienza e competenza specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificatamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* di concerto, d'intesa o in forma consorziata.



9. Le case rifugio corrispondono a casa di civile abitazione o ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei che assicurano un'accoglienza rispondente alle specifiche esigenze della donna e dei suoi figli.

10. Le case rifugio sono soggette ad autorizzazione al funzionamento ed a vigilanza da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2004.

11. Le case rifugio, delle quali possono essere titolari gli enti ed i soggetti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono gestite in forma diretta o tramite affidamento a soggetti terzi. In quest'ultimo caso, l'affidamento della gestione della casa rifugio a titolarità pubblica deve avvenire in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di affidamento a terzi.

12. Gli organismi di cui al comma 8 mettono in atto adeguati accorgimenti, sia in fase procedurale che autorizzativa, allo scopo di salvaguardare la necessaria riservatezza in merito all'istituzione ed alla collocazione delle case rifugio.

Art. 8.

Istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio

1. Al fine di garantire un'adeguata ed aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, è istituito l'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, suddiviso nelle due rispettive sezioni.

2. Per l'iscrizione nell'albo regionale, i centri antiviolenza sono tenuti, in modo cumulativo:

a) ad avere sede in Piemonte;

b) ad essere istituiti dagli enti ed organizzazioni di cui all'art. 6, comma 2;

c) ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

3. Per l'iscrizione nell'albo regionale, le case rifugio sono tenute, in modo cumulativo:

a) ad avere sede in Piemonte;

b) ad essere istituite dagli enti ed organizzazioni di cui all'art. 7, comma 8;

c) ad essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2004;

d) ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

4. La perdita di uno solo dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 comporta la cancellazione dall'albo regionale.

5. Nell'albo regionale devono risultare l'ente o l'organizzazione titolare del centro antiviolenza, la sede, l'ambito territoriale di attività. Nell'albo sono, altresì, iscritti i trasferimenti della sede.

6. Onde salvaguardare la necessaria riservatezza in merito alla collocazione delle case rifugio, nell'albo regionale deve risultare esclusivamente l'ente o l'organizzazione titolare di ciascuna casa.

7. L'iscrizione nell'albo regionale è condizione per accedere, da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.

8. L'albo regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Capo III

ATTIVITÀ ED AZIONI

Art. 9.

Azioni di sensibilizzazione e prevenzione

1. La Regione, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziale, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

a) promuove e sostiene campagne e iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto dei diritti della persona, della parità tra uomini e donne;

b) promuove e sostiene campagne e iniziative di sensibilizzazione per diffondere la consapevolezza e la comprensione da parte dell'opinione pubblica delle varie forme di violenza di genere oggetto della presente legge;

c) promuove l'assunzione e la condivisione di responsabilità da parte di tutti i membri della società, e in particolar modo degli uomini e dei ragazzi, nel contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza di genere oggetto della presente legge.

Art. 10.

Azioni nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza, dell'Ufficio scolastico regionale, del difensore civico regionale e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

a) promuove e sostiene, in ambito lavorativo, nel sistema scolastico e formativo e nei luoghi di istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, iniziative di sensibilizzazione, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne delle diverse fasce d'età, sui temi dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della parità tra uomini e donne, dei ruoli di genere non stereotipati, del contrasto della violenza di genere con particolare attenzione a quella domestica, del diritto all'integrità personale;



b) promuove e sostiene, anche in collaborazione con le forze di polizia, iniziative finalizzate a sostenere le capacità, le competenze e gli strumenti a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, dei genitori e degli insegnanti per affrontare, nel contesto dell'informazione e della comunicazione, l'accesso a contenuti degradanti a carattere sessuale o violento, potenzialmente pericolosi, compreso l'utilizzo delle nuove tecnologie, dei mezzi di comunicazione e dei social network;

c) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre immagini maschili e femminili non stereotipate e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna.

Art. 11.

Azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di genere, promuove un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.

2. La Regione, al fine di cui al comma 1, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (CORECOM) favorisce, per quanto di competenza, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, volte a favorire una rappresentazione della donna coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società, superando gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità.

3. La struttura regionale competente per le pari opportunità, in collaborazione con gli esperti del settore, con le scuole e le università, promuove azioni utili al contrasto agli stereotipi di genere, anche mediante l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, per la pubblicità che meglio ha saputo rappresentare la figura femminile.

4. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:

- a) le amministrazioni statali e locali competenti;
- b) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
- c) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
- d) l'Ordine dei giornalisti del Piemonte;

e) gli operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.

Art. 12.

Attività di informazione

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dei centri antiviolenza, del difensore civico regionale e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

a) promuove la più ampia conoscenza presso l'opinione pubblica sulle attività di cui alla presente legge mediante specifiche campagne informative;

b) adotta le misure che consentono alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili.

Capo IV

INTERVENTI

Art. 13.

Accoglienza, sostegno e percorsi per l'autonomia

1. La Regione opera per garantire, anche attraverso finanziamenti mirati, alle vittime della violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, accoglienza, tutela e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica, indipendentemente dalla loro residenza e tenuto conto delle specificità delle donne straniere, ivi comprese le eventuali problematiche connesse al titolo di soggiorno.

2. Per ogni donna vittima di violenza di genere, su sua richiesta, è predisposto un percorso anche psicologico condiviso e personalizzato di sostegno e orientamento, modulato sulla base delle caratteristiche personali.

3. Il percorso di cui al comma 2 è formulato nell'ambito di un progetto i cui principali interlocutori e referenti sono i servizi sociali territoriali.

4. Il progetto di cui al comma 3 è finalizzato a favorire l'uscita del destinatario dalla situazione di difficoltà, anche con nuovi progetti di vita, mediante il recupero ed il rafforzamento delle proprie risorse, secondo i tempi ritenuti necessari per la acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale, sulla base dell'indipendenza economica, mediante il sostegno di progetti di accompagnamento all'inserimento lavorativo. I progetti offrono, inoltre, una serie ampia di azioni di motivazione ed *empowerment*, di tecniche e di strumenti atti a favorire il recupero della consapevolezza delle proprie capacità e competenze.

5. I progetti di inclusione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere sono sostenuti dalle reti territoriali dei servizi di formazione orientativa e dei servizi per il lavoro, mediante la necessaria attività



di tutoraggio dei tirocini e laboratori professionalizzanti, articolati e modulati in modo tale da favorire la capacità delle destinatarie di poter sostenere positivamente l'inserimento lavorativo, considerando anche le loro esigenze di conciliazione tra l'attività lavorativa ed i compiti di cura, nonché le specifiche competenze, se esistenti, e le esperienze pregresse.

Art. 14.

Violenza assistita

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall'art. 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l'ambito materno- infantile e per l'ambito adulti, in collaborazione con le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, assicurano tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia, in base a quanto richiamato all'art. 2.

2. I servizi di cui al comma 1, in particolare:

a) assicurano, in via prioritaria, la protezione del minore, anche attraverso il coinvolgimento della competente autorità giudiziaria per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di tutela. In presenza di necessità di tutela e protezione del minore, tali esigenze sono da considerarsi prevalenti rispetto all'eventuale contraria volontà dell'adulto esercente la responsabilità genitoriale;

b) assicurano interventi finalizzati alla cura del minore, alla riparazione del trauma subito ed al ripristino della sua salute fisica e psicologica, mediante azioni che, salvo diversa indicazione clinica, vedono un attivo coinvolgimento della madre;

c) assicurano interventi di cura nei confronti della madre e, qualora praticabili, interventi a livello delle relazioni familiari allargate, finalizzate prioritariamente al sostegno della relazione madre-bambino;

d) assicurano idonei percorsi di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sia nella fase di uscita dalla struttura residenziale che in quella successiva di rientro nel proprio ambiente di vita;

e) assicurano l'inserimento o il reinserimento del bambino in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti;

f) assicurano continuità di collaborazione con le reti territoriali interistituzionali, quali, tra le altre, l'ambito scolastico ed i servizi educativi. Al fine di assicurare la continuità e l'efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi e le istituzioni scolastiche possono definire appositi protocolli operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.

Art. 15.

Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI):

a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *o)*, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza motivata da sfruttamento;

b) sostiene gli enti locali, i soggetti del privato sociale iscritti nella II sezione del registro delle associazioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2006 e gli altri enti e soggetti che svolgono attività a favore degli immigrati, nella realizzazione dei programmi individuali di prima assistenza, di protezione e integrazione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e nella realizzazione delle azioni di prevenzione socio-sanitaria per la tutela della salute individuale e pubblica, anche diretti alla conoscenza e monitoraggio del fenomeno mediante appositi database.

2. La Regione, nello sviluppo dei programmi di cui al comma 1, rivolge particolare attenzione, con interventi specifici e con l'apporto di professionalità adeguate, alla presa in carico delle vittime di minore età.


3. La Regione promuove e sostiene, oltre ai programmi di assistenza di cui al comma 1, azioni volte all'emersione ed al contrasto del fenomeno della tratta e della riduzione in schiavitù, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine, delle questure, dei tribunali e degli altri soggetti interessati, secondo le rispettive specifiche competenze.

Art. 16.

Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):

a) promuove iniziative di sensibilizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *p)* e di formazione con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no profit, strutture sanitarie, comunità di immigrati provenienti dagli stati dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;



b) promuove la collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale al fine di organizzare corsi di informazione per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

c) promuove presso le strutture sanitarie e i servizi sociali, il monitoraggio dei casi rilevati.

Art. 17.

La rete sanitaria contro la violenza

1. La rete sanitaria contro la violenza costituisce uno dei nodi della complessiva rete sanitaria regionale ed è strettamente interconnessa con gli altri servizi deputati alla presa in carico delle vittime, con i quali collabora attivamente e con le associazioni di volontariato, e comprende i servizi dell'emergenza territoriale 118 e, a livello ospedaliero, il Dipartimento d'emergenza e accettazione (DEA) di I e II livello, nonché i servizi dell'assistenza sanitaria di base costituita da personale medico di medicina generale e pediatrico di libera scelta, personale della continuità assistenziale e personale che opera nei consultori o personale specializzato nel settore sanitario e che opera sul territorio.

2. La composizione della rete sanitaria può essere successivamente implementata con apposito provvedimento regionale per garantirne il buon funzionamento a livello territoriale.

3. La rete sanitaria si attiva sia attraverso il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale che pone un sospetto diagnostico alla luce di evidenze cliniche, sia attraverso l'accesso ad uno dei servizi di emergenza di cui al comma 1.

4. La rete sanitaria opera sia per accesso diretto che per invio da altri organismi o servizi.

5. Il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale ed i servizi di emergenza territoriale 118 cui si rivolge la vittima, che hanno evidenza di una violenza domestica o sessuale, garantiscono la presa in carico della vittima attraverso l'invio all'equipe multiprofessionale di cui all'art. 18, comma 3.

6. Il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale, il personale medico ed i sanitari operanti presso i DEA di I e II livello ed i servizi di emergenza territoriale 118, in presenza di elementi che inducono il sospetto di una situazione di violenza, possono rivolgersi per una consulenza al centro antiviolenza o all'equipe multiprofessionale di cui all'art. 18, comma 3.

7. Il servizio dell'emergenza territoriale 118 nel soccorrere una vittima di violenza che necessita di ricovero, provvede all'invio al DEA.

8. Nel caso in cui la donna che richiede cure mediche abbia con sé figli minori, i servizi sanitari si raccordano immediatamente con i servizi sociali competenti, al fine di assicurare adeguate modalità di tutela dei minori, anche attraverso un inserimento in emergenza in una struttura di accoglienza.

9. È garantita l'esenzione dal ticket sanitario per tutte le prestazioni conseguenti ad atti di violenza sessuale e domestica.

Art. 18.

Istituzione del codice rosa

1. I DEA di I e II livello o il servizio di emergenza 118 attivano il codice rosa quale codice aggiuntivo al codice di gravità, visibile ai soli operatori sanitari.

2. L'attribuzione del codice rosa rende operativa l'equipe multiprofessionale di cui al comma 3 e avvia il percorso rosa cui spetta il compito di prendere in carico la vittima.

3. L'equipe multiprofessionale è formata da ginecologa, pediatra, ostetrica, psicologa, assistente sociale, infermiera, personale sanitario del ruolo medico o infermieristico di DEA e di altre figure ritenute utili alla presa in carico e garantisce la reperibilità 24 ore su 24 di almeno un operatore con competenze anche nell'attivazione immediata dei servizi di tutela del proprio riferimento territoriale ed in particolare dei servizi sociali competenti.

4. Negli ospedali privi di DEA di I e II livello, in presenza di un sospetto caso di violenza, gli operatori applicano i protocolli per la presa in carico delle vittime di violenza ed attivano il codice rosa di cui al comma 1; se privi di competenze locali, richiedono l'intervento dell'equipe multiprofessionale territorialmente più vicina, appartenente all'Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento, cui spetta il compito di prendere in carico la vittima.

Art. 19.

Il centro esperto sanitario

1. Per la violenza sessuale e per i gravi episodi di violenza domestica è istituito un centro esperto sanitario con funzioni, oltre che di presa in carico delle vittime che ad esso si rivolgono, di supporto agli specialisti e alle specialiste delle altre aziende sanitarie regionali, di coordinamento della rete regionale sanitaria, di azione sussidiaria per le aziende sanitarie regionali nell'assistenza ai pazienti, di formazione specifica per chi opera nel settore sanitario regionale.

2. Il centro esperto sanitario è organizzato secondo un modello interdisciplinare e multiprofessionale, che coinvolge figure professionali necessarie alla presa in carico e specializzate nei settori della ginecologia, pediatria, psicologia, infermieristica, servizio sociale, medicina o infermieristica DEA ed altre figure ritenute utili alla presa in carico.



Art. 20.

Interventi rivolti agli autori di violenza di genere

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico.

3. Gli interventi sono realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime e sono stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima ed assicurando la separazione dei due percorsi.

4. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza dell'autorità giudiziaria procedente, qualora previste.

Art. 21.

Formazione delle operatrici e operatori e standard formativi

1. La Regione propone e promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti al personale operante nei servizi antiviolenza e negli altri servizi pubblici che intervengono in tale ambito, quali operatori sociali, sanitari, scolastici, volontari, tutor e forze dell'ordine in modo da assicurare competenze specifiche sul fenomeno della violenza di genere e favorire una efficace presa in carico dei casi dal primo contatto, all'accoglienza e all'accompagnamento in ogni fase del percorso di uscita dalla situazione di violenza. La formazione ha caratteristiche di multidisciplinarietà, competenza, coerenza e capillarità, nonché di certificazione delle competenze acquisite dai corsisti.

2. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ad operatrici in possesso di comprovata esperienza in materia un ruolo preferenziale nell'azione di sostegno alle donne vittime di violenza.

3. La Regione mette a disposizione, nell'ambito dell'offerta formativa, specifici profili e percorsi formativi standard sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e sia per l'operatività nei servizi antiviolenza con la finalità di garantire una formazione ed un aggiornamento degli operatori omogeneo su tutto il territorio e la certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli

apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

4. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e forze dell'ordine che si trovano a contatto con gli autori di violenza.

5. La Regione promuove attività di formazione ed aggiornamento sulle tematiche oggetto della presente legge, rivolte al personale dei servizi dedicati al lavoro ed alla formazione professionale, coinvolgendo le organizzazioni datoriali e sindacali e le agenzie formative e gli ordini professionali.

Capo V

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 22.

Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti

1. La Regione, sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, istituisce un Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.

2. Il Fondo è utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultano regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, un regolamento che definisce:

a) la dotazione finanziaria del Fondo, le modalità di implementazione e di gestione;

b) i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo, anche sulla base della condizione reddituale della vittima;


c) l'elenco dei procedimenti per i quali è possibile l'accesso al Fondo;

d) i parametri per identificare le modalità di liquidazione delle parcelle di avvocate o avvocati patrocinanti ammessi al Fondo;

e) le modalità di informazione e promozione del Fondo;

f) le modalità di recupero dei contributi e per la loro restituzione al Fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui:

1) a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale è disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali;



2) i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela;

g) tutte le altre modalità utili all'attuazione del presente articolo.

4. La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.

5. La convenzione di cui al comma 4, tra l'altro, prevede:

a) le modalità di individuazione delle e dei professionisti;

b) le modalità di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia;

c) le modalità di pubblicizzazione degli elenchi;

d) le modalità di raccordo con i centri antiviolenza ed i servizi territoriali attivi sul territorio;

e) le modalità di periodico aggiornamento degli elenchi;

f) le modalità di informazione sul Fondo presso tutti gli iscritti agli ordini.

Art. 23.

Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti e le istituzioni locali, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentita la competente commissione consiliare ed il tavolo di coordinamento regionale di cui all'art. 5.

2. Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla istituzione ed alle attività delle case rifugio, alla promozione, implementazione e cura delle reti territoriali interistituzionali facenti capo ai centri antiviolenza, di cui all'art. 6, comma 8.

Art. 24.

Monitoraggio e raccolta dati

1. La Regione collabora con le istituzioni e i soggetti nazionali responsabili della costruzione di un sistema integrato centrale di dati sulla violenza di genere contro le donne ed i minori, fruibili a livello nazionale e locale.

2. L'attività di monitoraggio e raccolta dati comprende il reperimento, l'amministrazione, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni e dati sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere contro le donne, come definita all'art. 2, in tutte le forme che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.

3. La Regione coordina le attività di monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della violenza di genere contro le donne sul proprio territorio, secondo le modalità definite dagli organismi competenti a livello nazionale, con particolare riferimento all'ambito sociale e sanitario anche attraverso attività formative rivolte agli operatori e operatrici.

4. La Regione garantisce la raccolta dei dati di cui al comma 3 con cadenza annuale ed assolve ai debiti informativi nei confronti dello Stato per quanto di propria competenza.

5. La Regione garantisce inoltre l'aggiornamento del censimento dei centri antiviolenza ed il monitoraggio sulle loro attività con cadenza annuale.

6. Le attività di monitoraggio si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sulla base della normativa europea e nazionale applicabile.

7. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione può avvalersi anche del supporto tecnico-scientifico degli enti di ricerca, università, aziende sanitarie e servizi con funzioni sovrazionali.

Art. 25.

Regolamento attuativo

1. Fermo restando il regolamento di cui all'art. 22, comma 3, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell'art. 27 dello Statuto un ulteriore regolamento che definisce:

a) i criteri per l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, nonché le modalità organizzative e le attività degli stessi;

b) gli standard strutturali e gestionali delle case rifugio destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza, le modalità di autorizzazione e permanenza dell'autorizzazione stessa nonché adeguate modalità volte ad assicurarne la necessaria riservatezza della collocazione;

c) le modalità di raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con i servizi di assistenza legale, abitativi e per il lavoro e la formazione, con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato;

d) le modalità di organizzazione e funzionamento del centro esperto sanitario di cui all'art. 19;

e) le linee indicative per l'attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale dei centri antiviolenza e di tutti coloro che con essi intervengono;

f) le modalità di accesso ai centri antiviolenza;

g) gli standard di qualità dei servizi da aggiornare periodicamente;

h) i criteri per definire il personale necessario all'espletamento dei servizi comprese le professionalità specifiche richieste in rapporto alla tipologia dei centri antiviolenza;



i) i criteri di valutazione interna ed esterna delle attività dei centri antiviolenza;

l) i criteri per lo sviluppo del sistema di monitoraggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *i*).

Capo VI

VALUTAZIONE

Art. 26.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza ed ai loro figli.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno centoventi giorni prima dell'adozione del piano triennale regionale degli interventi di cui all'art. 23, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza di genere e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e ai loro figli;

b) una descrizione sintetica, fondata sui dati dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, dei servizi attivi sul territorio regionale;

c) le attività svolte dalle reti territoriali afferenti ai centri antiviolenza, al fine di accogliere in modo adeguato le donne vittime ed i loro figli;

d) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio;

e) le attività ed azioni di cui al capo III e le iniziative formative realizzate in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;

f) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, in particolare degli interventi previsti dal capo IV, e delle eventuali criticità.

3. Nelle relazioni è inserita una apposita sezione riguardante l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 22, con particolare riferimento a:

a) la dotazione del fondo e il grado di utilizzo;

b) il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del Fondo e l'entità del contributo;

c) il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;

d) la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del Fondo;

e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del Fondo;

f) il numero delle convenzioni stipulate con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte.

4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e per il sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1;

b) l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla presente legge;

c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori della rete locale, attiva nel settore.

5. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani triennali regionali degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'art. 23.

6. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

7. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'art. 28.

Capo VII

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE ED ABROGATIVE


Art. 27.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il piano triennale di cui all'art. 23 con le modalità ivi previste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I centri antiviolenza e le case rifugio già operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non in possesso dei requisiti previsti, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'entrata in vigore della presente legge e dei nuovi regolamenti regionali previsti rispettivamente al comma 3 dell'art. 22 ed all'art. 25, continuano a trovare applicazione i regolamenti regionali 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, «Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti») e 16 novembre 2009, n. 17/R (Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 «Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio»).



Art. 28.

Norme finanziarie

1. Agli oneri per l'attuazione degli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 e 26, quantificati nel bilancio 2016-2017 in euro 500.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza del bilancio 2016-2018, ripartiti in euro 300.000,00 per la spesa corrente e in euro 200.000,00 per la spesa in conto capitale, entrambi nella missione 12, programma 12.10, si fa fronte rispettivamente con le risorse della missione 12, programma 12.10 e con le risorse della missione 01, programma 01.03 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, che presentano la necessaria copertura finanziaria. Una quota non inferiore a euro 100.000,00, rispetto al finanziamento previsto per il 2016 e 2017, viene riservata per il sostegno degli interventi a favore delle vittime di tratta di cui all'art. 15.

2. Agli oneri per l'attuazione del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti di cui all'art. 22, quantificati nel biennio 2016-2017 in euro 150.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse della missione 12, programma 12.10, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

3. Al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 concorrono anche le risorse statali assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 93/2013 o di altre previsioni normative specifiche.

4. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 29.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti);

b) legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 febbraio 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00170

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2016, n. 1.

Legge sulla crescita.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 17 febbraio 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione crede fermamente nello sviluppo sostenibile della propria economia e vuole rafforzarne le peculiarità caratteristiche per portare l'economia regionale al livello di crescita ed eccellenza delle regioni europee più progredite.

2. La Regione istituisce una Cabina di regia con il sistema camerale per l'individuazione delle priorità di azione e l'individuazione di un cronoprogramma degli interventi.

3. La Regione istituisce gli Stati generali dell'economia quale momento di monitoraggio tra la Giunta regionale e il partenariato al fine di verificare l'andamento e l'efficacia dei programmi attivati.

4. La Regione intende sostenere in modo trasversale i processi di crescita socio economica culturale sulla base del principio per cui le politiche di coesione sociale sono parte caratterizzante della vera crescita. A tal fine promuove azioni in ogni iniziativa regionale che abbattano tutte le barriere, quelle architettoniche, quelle digitali e quelle sensoriali.


5. La valorizzazione economica della Liguria in molti suoi settori, ad esempio quello dei servizi alla persona, dell'edilizia, dell'agricoltura, avviene attraverso i processi di corretto utilizzo di manodopera. A tal fine la Regione promuove azioni interculturali che dall'accoglienza ai processi formativi di orientamento al lavoro consentano una crescente qualifica della manodopera.

Art. 2.

Obiettivi

1. La presente legge si prefigge l'adozione di misure urgenti per promuovere gli investimenti, la crescita e l'occupazione in un ambiente economico competitivo ispirato al rispetto delle regole, alla tutela del consumatore utente e alla protezione della salute e dell'ambiente. In particolare, la presente legge indica quali obiettivi per l'azione regionale:

a) attuare la libera circolazione dei servizi e la libera attività economica, la tutela del mercato e la protezione dei diritti degli utenti di servizi pubblici e dei consumatori;



b) assicurare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, di energia e di comunicazione nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza e sussidiarietà, dando priorità, in coerenza con l'articolo 170 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo sviluppo e agli accessi al sistema portuale ligure quale terminale di origine e destinazione dei traffici lungo i corridoi europei Reno-Alpi e Scandinavia-Mediterraneo di cui al Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1315 (Sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE);

c) rafforzare la ricerca impostata sull'eccellenza, sul merito delle persone, sulla internazionalizzazione promuovendo anche il raccordo con il mercato del lavoro, con le imprese e le professioni;

d) rilanciare il sistema economico-produttivo attraverso:

1) interventi nelle aree del territorio ad alta concentrazione di attività produttive, riqualificazione industriale, innovazione diffusa e nuova impresa tecnologicamente avanzata, nonché nascita e rafforzamento delle filiere e reti imprenditoriali;

2) ampliamento delle quote di mercato estero sia in chiave di singola azienda sia in termini di riposizionamento di settori e di attrazione di investimenti, in stretto raccordo con quanto sviluppato nell'ambito della strategia per ricerca e sviluppo;

e) promuovere l'efficienza energetica in particolare negli edifici industriali e residenziali attraverso il sostegno ad interventi in immobili che possano rappresentare una leva determinante per il settore dell'edilizia e dell'impiantistica, nonché promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso la semplificazione delle relative procedure autorizzative;

f) finalizzare la formazione professionale alle esigenze delle imprese, anche attraverso il miglioramento dell'offerta formativa a partire dall'istruzione;

g) ridurre tempi e oneri per imprese e cittadini attraverso la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti strumentali e delle società regionali;

h) favorire la modernizzazione anche in chiave internazionale del turismo in Liguria valorizzando gli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio;

i) sviluppare la sanità ligure, riaffermata la centralità delle strutture e dei servizi sanitari pubblici, anche attraverso la crescita di servizi privati di eccellenza e la sinergia con l'industria di qualità a sostegno dei servizi sanitari anche in collaborazione con le università italiane e straniere;

j) riordinare e innovare le misure di sostegno e i progetti finanziabili, per intero o parzialmente, con risorse pubbliche nei settori della cultura e dello spettacolo al fine di favorire lo sviluppo di tali settori anche mediante forme di sinergia tra i soggetti pubblici e privati che vi operano e gli operatori turistici;

l) favorire progetti formativi dell'autocontrollo da parte delle piccole e medie imprese all'interno delle modalità di autorizzazione e controllo delle attività delle piccole e medie imprese.

Art. 3.

Riorganizzazione del sistema regionale

1. La Regione attua politiche di riorganizzazione di tutto il sistema regionale, dei propri enti e società partecipate per rivolgerne l'attività alle finalità e agli obiettivi della presente legge e renderne l'azione più efficiente ed incisiva.

Art. 4.

Risorse per la crescita

1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività necessarie per il perseguimento dei predetti obiettivi, la Regione opera in ottica di complementarietà sinergica tra le diverse fonti di finanziamento, comprese quelle statali e comunitarie, in osservanza dei vincoli e delle modalità di utilizzo vigenti per evitare la frammentazione delle stesse concentrandoli su ambiti strategici individuati.

2. La Giunta regionale, per orientare le risorse disponibili all'attuazione degli obiettivi della presente legge, è autorizzata a rimodulare la spesa programmata, anche avviando, ove necessario, le procedure di definanziamento ai sensi della normativa vigente.

3. La Giunta regionale destina al finanziamento delle misure della presente legge e, in particolare, al Fondo di cui all'articolo 10 le risorse derivanti dalla riduzione dei costi conseguenti alla razionalizzazione degli affitti passivi e quelle derivanti dalla vendita del patrimonio regionale non destinato a fini istituzionali.

4. Al fine di incrementare le risorse destinate agli interventi della presente legge la Regione, in collaborazione con il sistema camerale, istituisce uno sportello di cooperazione territoriale finalizzato anche alla divulgazione delle opportunità di finanziamento e alla costruzione di progetti e partenariati europei.

Art. 5.

A agevolazioni fiscali per le imprese

1. La Regione adotta misure di agevolazione fiscale in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), anche tramite l'esenzione totale dalla medesima fino ad un massimo di cinque anni, a beneficio di determinati settori produttivi.

Art. 6.

Libertà di impresa

1. La Regione, sentite le categorie dell'impresa e del lavoro, individua le norme che costituiscono barriere di accesso o misure di effetto equivalente non giustificate sulla base dei principi di necessità e proporzionalità e semplifica la normativa regionale abrogandole o modificandole. Per le materie di competenza statale, la Regione propone la



stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. La Regione rispetta e attua i principi in materia di crescita, di libertà di esercizio dell'attività economica, di tutela della sicurezza e di protezione dell'ambiente e a tale scopo ritiene che vadano eliminati, laddove presenti nelle proprie normative regionali, eventuali vincoli ingiustificati qualora siano di ostacolo alla libertà di iniziativa privata.

Art. 7.

Attrazione degli investimenti produttivi

1. Allo scopo di promuovere la crescita e l'occupazione, favorendo l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di attività di imprese e reti d'impresa localizzate in Liguria, la Regione può stipulare Accordi di localizzazione con imprese che investano in nuove attività produttive e turistiche, nonché nel terziario e che assumano l'obbligo di mantenere l'insediamento per un periodo minimo di cinque anni in coerenza con la normativa comunitaria.

2. Tali Accordi possono prevedere, oltre alle agevolazioni di cui all'articolo 5, nei limiti delle disponibilità di bilancio della Regione, anche attraverso un coordinato utilizzo dei fondi europei, sostegni economici alle imprese a fronte di spese quali:

- a) costi per la creazione di nuovi posti di lavoro;
- b) costi per la realizzazione di nuovi insediamenti.

3. L'entità e la procedura di concessione delle agevolazioni sono stabilite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, sulla base dei seguenti elementi: qualità ed entità dell'investimento, dimensioni del volume d'affari dell'impresa, impatto occupazionale diretto e indotto con particolare riferimento all'occupazione qualificata.

4. Gli Accordi possono, inoltre, riguardare progetti di insediamento in aree di disponibilità pubblica finalizzate all'insediamento d'impresa. A tal fine per le aree e gli immobili a destinazione produttiva di proprietà di Regione Liguria o sue società controllate, la Giunta regionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti e contratti pubblici, individua modalità flessibili di messa a disposizione alle imprese con meccanismi che garantiscano, da un lato, il rientro finanziario e patrimoniale del valore di tali aree e, dall'altro, favoriscano lo sviluppo temporale della sostenibilità economico-finanziaria dei piani industriali di insediamento delle imprese stesse.

5. In caso l'Accordo non sia rispettato in tutto o in parte, si provvede al recupero delle quote corrispondenti con gli interessi di legge.

6. La Regione si impegna a indicare tempi certi per l'erogazione dei sostegni economici garantendo il rispetto del principio di certezza del diritto.

7. La Regione definisce un Programma di internazionalizzazione che preveda attività mirate ad aumentare le potenzialità di insediamento di imprese estere e attrarre flussi di capitale per investimenti nel territorio regionale, utilizzando a tal fine risorse disponibili nell'ambito della programmazione comunitaria.

8. La Regione, al fine di un'efficace azione di attrazione di investimenti in Liguria, promuove azioni di coordinamento fra i soggetti pubblici e privati istituzionali e mette a disposizione strumenti finanziari e competenze, anche attraverso le sue società controllate.

Art. 8.

Misure per la creazione di impresa

1. Allo scopo di rilanciare la propensione all'imprenditorialità, la Regione intende supportare lo sviluppo di nuove iniziative sostenendo la creazione di impresa con particolare riferimento alle start up, in sinergia con il sistema camerale avvalendosi delle buone pratiche attivate sul territorio, nei limiti delle disponibilità stabiliti dal bilancio regionale, anche mediante l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 5.

2. La Regione promuove il coordinamento degli strumenti e i luoghi in cui si supporta la concretizzazione e la valorizzazione di nuove idee di business e start up. La Regione sostiene la nascita di nuove imprese, l'innovazione produttiva, il trasferimento tecnologico, l'applicazione economica della ricerca tramite la creazione e la gestione di poli scientifici e tecnologici per favorire la costituzione di laboratori e facilities tecnologiche di altissimo valore aggiunto che possono diventare strutture di riferimento regionali e nazionali in settori strategici.

3. La Regione persegue una visione di sviluppo industriale basata anche su realtà ad alto valore aggiunto che non hanno bisogno di grossi spazi, ma necessitano di personale altamente qualificato, bassi costi di gestione, piattaforma di comunicazione dati ad alta efficienza ed infrastruttura di trasporti di prim'ordine. A tal fine la Regione favorisce l'insediamento e lo sviluppo delle imprese ad alta tecnologia (high-tech) che assumono un ruolo primario di crescita economica e tecnologica, privilegiando un'occupazione altamente qualificata.

4. Al fine di creare un ambiente favorevole alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, la Regione introduce una specifica premialità nei bandi regionali per il finanziamento di tali imprese e promuove azioni con l'obiettivo di favorire la ricerca, l'avvio e il consolidamento di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico favorendo la nuova proprietà intellettuale in particolare nel comparto high-tech.

Art. 9.

Nuovi strumenti per l'accesso al credito e al capitale di rischio

1. La Regione per il rilancio del sistema produttivo intende rafforzare l'accesso della generalità delle micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico agli strumenti necessari per realizzare una diversificazione delle fonti di finanziamento e allentare i vincoli finanziari che ne mettono a rischio la continuità e ne rallentano lo sviluppo.

2. A tal fine la Regione si attiva per favorire l'accesso delle imprese agli strumenti innovativi di finanziamento in capitale di credito e in capitale di rischio sul mercato, con modalità appropriate alle caratteristiche e



alle esigenze di ciascuna dimensione aziendale, anche in un'ottica di riduzione di costi per le imprese, orientando opportunamente le misure attuative della programmazione comunitaria e operando una razionalizzazione degli strumenti finanziari già attivati con risorse regionali o comunitarie.

3. A tal fine la Regione promuove una riforma della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (F.I.L.S.E.) e della sua controllata Ligurcapital S.p.A. con l'obiettivo di adeguare gli strumenti alla nuova disciplina in materia di intermediari finanziari e di creare le condizioni per l'avvio e la gestione di operazioni di finanza evoluta in materia di equity, garanzie, finanziamenti strutturati, tali da garantire gli obiettivi previsti dal presente articolo.

4. Per rendere maggiormente semplificato e flessibile l'accesso a contributi e finanziamenti da parte delle imprese la Regione può, sentite le categorie imprenditoriali di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 1 (Norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri), promuovere la razionalizzazione dei fondi regionali agevolativi, anche utilizzando la sovvenzione globale, con il prioritario obiettivo di massimizzare la leva finanziaria a valere sulle risorse pubbliche.

Art. 10.

Fondo strategico regionale

1. La Regione promuove la costituzione di un Fondo strategico regionale finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, tramite interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali. Gli interventi del Fondo potranno operare sia direttamente, quale cofinanziamento o garanzia degli interventi di altri operatori e/o altre istituzioni, o per il tramite di specifici veicoli societari, fondi di investimento o altri strumenti finanziari.

2. La gestione del Fondo è assegnata alla F.I.L.S.E. o a sua controllata. Il Fondo può essere costituito ed implementato da risorse regionali, da fondi provenienti da programmi nazionali e comunitari, da fondi rotativi esistenti, da proventi di dismissioni mobiliari e immobiliari della Regione e/o di sue partecipate.

3. Al fine di accrescerne la produttività e la leva finanziaria il Fondo può essere utilizzato per consentire l'emissione di strumenti di debito e l'assunzione di finanziamenti, sia da istituzioni comunitarie o nazionali che sul mercato privato.

4. Il Fondo può, inoltre, attraverso il soggetto gestore, assumere partecipazioni di minoranza o strumenti finanziari equivalenti in imprese di rilevante interesse regionale in termini di operatività, rilevanza settoriale, livelli occupazionali, entità e fatturato, innovatività, nonché funzionali alla stipula degli Accordi di cui all'articolo 7, caratterizzate da adeguate prospettive di redditività e con significative prospettive di sviluppo. Le partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento cui l'intermediario finanziario sia autorizzato a partecipare.

5. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria per l'approvazione il provvedimento riguardante le disposizioni attuative del Fondo, nonché le forme di vigilanza e valutazione sull'andamento della gestione.

Art. 11.

Azioni strategiche in materia di agricoltura, comparti ad essa collegati e rivitalizzazione delle aree interne

1. La Regione opera nel comparto agricolo, forestale e della pesca concentrando le risorse finanziarie, soprattutto quelle afferenti il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEASR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e le proprie attività di supporto a favore del sistema delle imprese e dei territori.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'aumento della dimensione fisica delle imprese, la loro competitività, la loro capacità di operare in rete o all'interno di specifiche filiere, la loro presenza attiva sui mercati, la promozione dei prodotti regionali e la loro qualità, lo sviluppo di nuove imprese agricole o forestali, l'incentivazione dei giovani agricoltori nella titolarità d'impresa, nonché il rafforzamento delle misure volte a consolidare la funzione di presidio territoriale delle imprese agricole o forestali operanti nelle zone svantaggiate della Liguria o in zone con particolari vincoli ambientali.

3. La Regione, altresì, adotta:

a) misure volte a facilitare la razionalizzazione e la riconversione delle aziende agricole alle nuove esigenze produttive e del mercato, nel rispetto comunque del patrimonio olivicolo regionale;

b) procedimenti amministrativi semplificati in materia di zootecnia e di apicoltura;

c) disposizioni per l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione del sistema regionale di antincendio boschivo;

d) misure volte alla semplificazione degli aspetti normativi connessi alla protezione della fauna omeoterma e al prelievo venatorio.

4. La Regione promuove la valorizzazione delle aree interne sia tramite il finanziamento dell'associazione di piccoli comuni, sia tramite lo sviluppo delle reti telematiche e misure ulteriori quali il sostegno alla permanenza dei piccoli insediamenti commerciali ed artigianali, creando apposite e necessarie aree di mercato locale, utili alla promozione e alla vendita locale del prodotto agroalimentare.

Art. 12.

Interventi in materia di cultura e spettacolo

1. La Regione provvede alla semplificazione, alla razionalizzazione e all'innovazione dei criteri e delle procedure per il sostegno regionale di enti, progetti e interventi in materia di cultura e spettacolo.

2. La revisione di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle seguenti disposizioni:

a) il sostegno ordinario è commisurato esclusivamente all'entità degli aiuti fissati dallo Stato;



b) i contributi eccedenti rispetto a quelli di cui alla lettera a) possono essere concessi nel rispetto di criteri stabiliti dalla Giunta regionale basati sulle seguenti condizioni:

1) sulla più estesa diffusione sul territorio regionale delle iniziative;

2) sul coinvolgimento, sviluppato anche sotto forma di reti, di una pluralità di enti, pubblici o privati, o realtà territoriali;

3) sull'innovatività e sulla qualità delle iniziative;

4) sulla capacità di incidere sullo sviluppo turistico ed economico del territorio, anche contribuendo alla promozione delle attività svolte dalla Regione Liguria fuori dall'ambito regionale.

3. La Regione promuove e sostiene il teatro dialettale ligure garantendone un'ampia diffusione delle iniziative.

Art. 13.

Brand turistico ligure nel mondo

1. La Regione intende potenziare i flussi turistici e favorire la modernizzazione anche in chiave internazionale del turismo in Liguria, attraverso:

a) la creazione di una stazione integrata di traffico internazionale dalla quale partano collegamenti veloci di eccellenza;

b) lo sviluppo della Regione Liguria e/o di alcune sue componenti turistiche significative come brands di eccellenza da promuovere internazionalmente;

c) il rafforzamento e la rivisitazione del marketing istituzionale non solo a livello nazionale, ma anche e soprattutto internazionale con la ricerca mirata di mercati di nicchia e di qualità;

d) lo sviluppo attraverso azioni coordinate della qualità dei servizi ricettivi e balneari offerti;

e) lo sviluppo delle conoscenze linguistiche degli addetti in tutti i settori e soprattutto quelli turistici;

f) la rivisitazione della formazione turistica da parte delle scuole alberghiere, degli istituti dedicati e di altri centri di formazione con particolare attenzione al raccordo pubblico/privato;

g) il riuso di aree di grande pregio in funzione dell'attività turistica attraverso progetti di reale fattibilità economica e strategica;

h) la mobilità regionale da sviluppare anche in chiave turistica;

i) la riorganizzazione delle professioni turistiche;

j) la promozione integrata dell'artigianato di eccellenza quale elemento fondamentale per la valorizzazione della Liguria anche dal punto di vista turistico.

2. La Regione promuove, anche in accordo con i soggetti pubblici e privati, la realizzazione di stazioni intermodali al servizio dei comparti crocieristico e turistico, che possano garantire un miglioramento dei collegamenti anche in aggiunta agli ordinari servizi del trasporto pubblico locale.

Art. 14.

Azioni strategiche in materia di formazione e lavoro

1. La Regione, in collaborazione con il sistema camerale e avvalendosi dei sistemi di rilevazione del mercato del lavoro e delle buone pratiche individuate, al fine di prevedere strumenti innovativi e flessibili per collegare la programmazione formativa alle esigenze delle imprese:

a) promuove sedi stabili di confronto per comprendere tendenze e bisogni del mercato del lavoro e raccogliere proposte da considerare nell'azione regionale;

b) attiva meccanismi di premialità a favore delle imprese disponibili a realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro che consentano agli studenti di effettuare un periodo di esperienza lavorativa;

c) procede all'accreditamento di servizi per l'impiego gestiti da soggetti privati al fine di garantire al cittadino la libertà di scegliere i servizi al lavoro nell'ambito di una rete di operatori qualificata;

d) introduce interventi formativi per favorire l'apertura di nuove imprese destinati sia ai giovani, sia agli adulti fuoriusciti dal mercato del lavoro;

e) promuove per i giovani in servizio civile una formazione rivolta alla tutela ambientale e alla conservazione del territorio finalizzata all'inserimento nel volontariato di protezione civile e antincendio boschivo.

Art. 15.


Infrastrutture strategiche per la Liguria 2020

1. La Regione attua la strategia macroregionale alpina anche attraverso forme stabili di cooperazione territoriale transfrontaliera volte a restituire centralità al Sud Europa come area di scambio, di traffico e di produzione e distribuzione di energia alternativa, in coerenza con la politica di potenziamento della rete di trasporto marittimo.

2. La Regione, anche con opportune alleanze di traffico, cura ogni azione per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la mobilità delle merci e delle persone, e segnatamente: la diga portuale di Genova, il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Andora-Ventimiglia, la gronda autostradale, il Terzo valico dei Giovi, la Pontremolese, il tunnel della Fontanabuona, un nuovo terminale/area logistica nel porto di Genova che consenta l'utilizzo delle aree dismesse, una stazione intermodale di turismo passeggeri treno/aereo/nave con funzioni turismo e crociere, il potenziamento dello scalo aeroportuale di Genova.

3. Allo scopo di sviluppare i traffici, semplificando le procedure amministrative e assicurando la certezza del quadro normativo, per la realizzazione delle infrastrutture della rete centrale europea dei trasporti ricadenti nel territorio regionale si applicano i seguenti principi:

a) La Regione promuove ogni azione possibile, incluse le agevolazioni fiscali, affinché le amministrazioni pubbliche preposte alla costruzione, gestione, regolazione e finanziamento delle infrastrutture e dei traffici ispirino la propria azione alla promozione dell'attività di impresa e alla celere realizzazione degli investimenti;



b) la Regione non emana norme potenzialmente lesive dei principi di concorrenza e libero mercato. Le disposizioni regionali normative o regolamentari già esistenti che prevedono forme di autorizzazione, pareri, nulla osta, in materia di logistica e di infrastrutture strategiche di connessione, vanno interpretate in modo restrittivo e in ogni caso non devono condurre ad effetti contrastanti con i principi generali affermati dal diritto comunitario;

c) al fine di potenziare la portualità ligure, la Regione attua intese con l'Agenzia delle dogane affinché le procedure di controllo delle merci imbarcate, sbarcate o in transito nei porti liguri siano effettuate in tempi competitivi con i maggiori scali europei.

4. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico ligure e di favorire la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalità lungo i corridoi europei, la Giunta regionale procede:

a) ad approvare un piano strategico regionale della portualità nell'ambito del quale sono individuate adeguate modalità di coordinamento e gestione del sistema portuale ligure, anche eventualmente con la promozione di una entità giuridicamente autonoma con la partecipazione delle Autorità portuali di Genova, Savona e La Spezia opportunamente coordinata con il Governo centrale, la Regione Liguria e le Regioni Piemonte e Lombardia;

b) a promuovere intese con le Regioni del Nord-Ovest per attuare una strategia macroregionale alpina anche attraverso forme stabili di cooperazione territoriale transfrontaliera.

5. La Regione formula proposte nelle sedi competenti per la creazione di una zona franca nell'area portuale, intermodale e industriale di Genova in attuazione del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

Art. 16.

Economia del mare

1. La Regione riconosce l'economia del mare come elemento strategico per la Liguria e promuove azioni di rilancio del settore nautico e correlate attività imprenditoriali.

2. La Regione promuove, altresì, attività di internazionalizzazione delle imprese del settore nautico, anche in affiancamento delle istituzioni locali, al fine di migliorare i rapporti internazionali e sviluppare nuove opportunità per gli operatori del comparto

Art. 17.

Trasporto pubblico locale

1. La mobilità regionale è un servizio di interesse economico ai sensi degli articoli 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre a fissare condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano di assicurare il funzionamento di tale servizio, anche mediante interventi finalizzati ad automatizzare il pagamento ed il controllo dei titoli di viaggio, secondo principi di economicità aziendale, efficienza economica del settore e coesione sociale e territoriale.

2. Per garantire la sostenibilità e la qualità del servizio sul territorio, la Regione può sottoscrivere accordi con gli enti locali finalizzati a razionalizzare ed efficientare i costi dell'esercizio anche attraverso investimenti sul rinnovo del parco mezzi e le politiche del personale.

3. La Regione favorisce e promuove l'integrazione tra il servizio pubblico svolto dagli autoservizi pubblici di linea e gli autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni allo scopo di rendere il trasporto pubblico locale maggiormente efficiente, efficace ed economico.

Art. 18.

Misure per il rafforzamento delle fasi di progettazione e finanziamento di opere pubbliche di particolare rilievo

1. Al fine di individuare le soluzioni ottimali, di assicurare maggiore certezza dei tempi di realizzazione, nonché di promuoverne l'accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate, per la realizzazione di opere ritenute dalla Giunta regionale di particolare rilievo, la Regione definisce le procedure per una esaustiva forma di dibattito pubblico sulla base di un adeguato livello di progettazione.

2. La Regione promuove il ricorso a tecniche di finanziamento di infrastrutture mediante capitali privati e il ricorso all'istituto della finanza di progetto.

Art. 19.

Appalti pubblici come strumento di crescita

1. La Regione, anche quale centrale di committenza, stazione unica appaltante e soggetto aggregatore, attua politiche di semplificazione in materia di appalti pubblici nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni e dando diretta applicazione ai principi generali di cui alle direttive 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione Testo rilevante ai fini del SEE e 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE.

2. La Regione, nell'esercizio del proprio ruolo di centrale di committenza, stazione unica appaltante e soggetto aggregatore, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, assume le iniziative necessarie per costituire un efficace sistema a rete sul territorio per la gestione degli appalti e della contrattualistica pubblica, in considerazione del ruolo strategico delle commesse pubbliche per il rilancio dell'economia, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio pubblico.



3. Il sistema regionale degli appalti è volto ad assicurare, anche garantendo le adeguate sinergie professionali ed economiche, trasparenza, rapidità di azione e certezza delle procedure ed un costante confronto con le associazioni di categoria interessate.

4. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce, con apposita deliberazione della Giunta regionale, un tavolo permanente di raccordo tra la stazione unica appaltante regionale (SUAR) di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, e le stazioni appaltanti della Città metropolitana di Genova, delle province liguri e del Comune di Genova

5. Al fine di facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, la Regione predispone accordi con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni, che nello svolgimento delle proprie procedure d'appalto in materia di opere e lavori pubblici ed acquisizione di servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario per i servizi e le forniture e a 500.000,00 euro per i lavori, venga privilegiato, quale criterio di selezione delle offerte, il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che sia effettuata, anche negli appalti di minore entità, una valutazione in merito alla suddivisione in lotti.

Art. 20.

Misure di incentivazione e semplificazione per il recupero, la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione adotta misure per incentivare il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente pubblico e privato, nonché la rigenerazione urbana, nel rispetto dei valori paesaggistici e delle normative di tutela ambientale e di efficienza energetica delle costruzioni.

2. La Regione assume, altresì, iniziative per supportare i comuni nell'attività di pianificazione urbanistica e paesaggistica, mediante convenzioni per la predisposizione dei piani urbanistici comunali, la messa a disposizione di dati territoriali e documentazione in formato digitale ed emanazione di linee guida in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica.

3. La Regione assume iniziative per supportare i comuni e le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE) nella gestione del patrimonio, improntata a criteri di economicità ed efficienza, dell'edilizia residenziale sociale e della relativa utenza, anche attraverso strumenti digitali.

4. La Regione provvede alla revisione della normativa regionale, relativa agli oneri posti a carico degli interventi di edilizia residenziale finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, in modo da concentrare le relative risorse presso il bilancio regionale per la programmazione di tali interventi.

5. La Regione promuove azioni ed interventi per la valorizzazione del patrimonio pubblico avuto riguardo anche alla razionalizzazione e programmazione degli interventi di edilizia scolastica.

Art. 21.

Misure per la valorizzazione e la fruizione delle aree demaniali marittime

1. Al fine di valorizzare le aree demaniali marittime e la loro fruizione la Regione adotta misure atte a favorire la realizzazione di interventi di difesa dall'erosione costiera e il ripascimento delle spiagge, nonché per migliorarne le condizioni di accessibilità.

2. La Regione promuove lo sviluppo e la tutela delle attività operanti sul demanio marittimo che offrano le maggiori garanzie di servizio al pubblico e che assicurino un proficuo uso delle aree demaniali anche attraverso diverse modalità di destagionalizzazione.

Art. 22.

Misure per la promozione dell'attività d'impresa nel comparto Sanità

1. La Giunta regionale promuove gli investimenti e le attività d'impresa per l'erogazione di servizi sanitari, disciplinando anche le forme e le modalità di monitoraggio, verifica e valutazione.

2. La Giunta regionale predispone uno o più disegni di legge e i provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione del comma 1.

3. La Regione favorisce accordi per l'integrazione tra offerta turistica e servizi sanitari.

Art. 23.

Efficienza energetica negli edifici residenziali

1. La Giunta regionale promuove il miglioramento dell'efficienza energetica in raccordo con la disciplina europea e gli obiettivi prioritari 2020 avviando un programma pluriennale per il sostegno degli interventi su immobili residenziali pubblici e privati con priorità alle iniziative con maggiore impatto sul risparmio energetico.

2. La Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni, adotta le modalità attuative per attivare una misura di sostegno finanziario rivolta ai condomini prevedendo erogazione di contributi a fondo perduto a parziale copertura dei costi degli interventi di risparmio ed efficientamento energetico.



Art. 24.

Sviluppo del digitale in Liguria

1. La Regione favorisce l'economia locale, il commercio e l'industria, incluse le attività portuali, mediante il miglioramento dell'infrastruttura digitale e la creazione di competenze e tecnologie nel campo della *cyber security*, intesi entrambi come fondamentale motore di sviluppo e progresso da attuarsi anche attraverso l'utilizzo di Liguria digitale S.c.p.A..

2. La Regione intende perseguire il miglioramento della qualità della regolazione e la semplificazione del quadro normativo complessivo, incentivando anche lo sviluppo e l'applicazione dell'innovazione tecnologica e dell'utilizzo degli strumenti telematici a supporto della semplificazione. A tal fine la Giunta regionale adotta un piano per la digitalizzazione delle procedure amministrative regionali e degli enti strumentali della Regione, nonché delle società regionali in house rivolte a cittadini e imprese, permettendo loro di accedere con facilità di interagire dinamicamente con i relativi servizi.

3. La Regione, inoltre, si pone l'obiettivo della massima diffusione dell'alfabetizzazione digitale sviluppando progetti per tutte le fasce di età in modo specifico sul sistema di istruzione e di formazione, con l'obiettivo di eliminare il *gap* nella cultura digitale.

4. La Regione opera allo scopo di consentire che i cittadini, i turisti e le imprese possano realizzare i loro obiettivi usufruendo di servizi avanzati grazie ad una piattaforma di servizi digitali integrati all'avanguardia, capace di soddisfare le specifiche esigenze.

Art. 25.

Misure per la ricerca scientifica e la formazione universitaria

1. La Giunta regionale procede ad una complessiva revisione dei criteri di collaborazione e finanziamento dell'Università, degli enti di ricerca e dei centri di ricerca promuovendo l'eccellenza, il merito, l'innovazione scientifica e tecnologica e dei metodi di didattica nei settori scientifici. In particolare saranno attuate misure per l'attrazione di ricercatori stranieri ed italiani che operano presso istituzioni scientifiche straniere, la collaborazione tra gli organismi di ricerca liguri ed i centri di ricerca di altri paesi, lo sviluppo di collaborazioni e sinergie tra centri di ricerca e imprese nei settori di specializzazione del territorio.

2. La Giunta regionale promuove iniziative che coinvolgano docenti o ricercatori italiani che hanno conseguito risultati all'estero o fuori regione nei settori considerati strategici, avuto riguardo alla storia e alle caratteristiche dell'economia ligure comunque con lo scopo di assicurare l'eccellenza e il merito.

3. La Giunta regionale promuove la ricerca con università italiane e straniere e con imprese attraverso specifici dottorati di ricerca o assegni di ricerca affinché tale attività sia svolta anche presso enti privati, autorità indipendenti o autorità amministrative.

4. La Giunta regionale sostiene il potenziamento delle attività dell'Istituto italiano di tecnologie (IIT) anche al fine di rafforzare le collaborazioni tra quest'ultimo e il tessuto produttivo ligure con l'obiettivo di sviluppare progetti congiunti di alta valenza tecnologica. La Giunta regionale può, altresì, avvalersi delle competenze di IIT per costituire panel di valutazione tecnica delle iniziative che intende lanciare nel campo *high-tech*.

Art. 26.

Semplificazioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)

1. La Regione persegue una politica per la crescita sostenibile e rivede le proprie normative in campo ambientale nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia riorganizzando le proprie procedure in modo da evitare duplicazioni ed aggravanti procedurali e provvedendo ad unificare all'interno della procedura di VIA le procedure e le autorizzazioni ambientali necessarie alla realizzazione degli interventi soggetti a tale procedura.

Art. 27.

Monitoraggio

1. Annualmente la Giunta regionale provvede al monitoraggio, sulla base di indicatori quantitativi e misurabili, dell'attuazione in termini di efficacia ed impatto delle misure contenute nella presente legge attraverso una valutazione degli esiti e delle ricadute sull'economia regionale ed attuando il coinvolgimento del partenariato istituzionale e socio-economico territoriale. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria apposita relazione sui risultati del monitoraggio.

2. Vengono convocati gli Stati generali dell'economia quale momento di confronto ed approfondimento tra Giunta regionale e partenariato al fine di verificare l'andamento e l'efficacia dei programmi in corso, ipotizzare le eventuali revisioni da attuare, confrontarsi sulle riforme necessarie, individuare in modo condiviso un'agenda di priorità da realizzare nel breve periodo, analizzare le buone pratiche esistenti nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale definisce la composizione degli Stati generali chiamando a parteciparvi le associazioni regionali di categoria e le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 1/2012, gli ordini professionali e i rappresentanti del Terzo settore. Potranno essere invitati a portare il proprio contributo progettuale per singoli punti specifici anche altri soggetti pubblici e privati.

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Agli effetti economici e finanziari derivanti dall'attuazione delle misure delineate dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili dalle annuali leggi regionali di stabilità e dalle correlate leggi di bilancio.



Art. 29.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 16 febbraio 2016

TOTI

(*Omissis*).

16R00219

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2015, n. 21.

Legge di stabilità provinciale 2016.

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 30 dicembre 2015*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI E CONTABILITÀ

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, dell'art. 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive.

1. All'art. 15 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 e nell'alinea del comma 3 le parole: «e per i tre successivi» sono soppresse;

b) il comma 6 è abrogato.

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione, degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta di 1,60 punti percentuali.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative;

a) di 0,20 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati sul territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa;


b) di 2,30 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;

c) di 0,70 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo.

4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'art. 11, comma 4-bis 2, e comma 4-quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purché il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta di 1,22 punti percentuali.

6. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Tale dedu-



zione è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce:

a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;

b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio.

7. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ai soggetti passivi è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel predetto periodo d'imposta. La deduzione spetta per la parte del costo del personale eventualmente non già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale.

8. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite dall'art. 16, comma 1 e comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte dell'1,22 per cento.

9. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

a) dell'1,08 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente e attuano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo;

b) dello 0,68 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a cinque unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta;

c) del 2,68 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche deri-

vante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta.

10. Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettere b) e c), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'art. 11, comma 4-bis, 2 e comma 4-quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili.

11. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite dall'art. 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento.

12. Nel comma 2.1 dell'art. 12 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: «apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» sono sostituite dalle seguenti: «apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 è riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

14. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13 e di questo comma.


Art. 2.

Disposizioni relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Per gli anni d'imposta 2016 e 2017, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 20.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 20.000 euro.

2. Per gli anni d'imposta 2016 e 2017 la deduzione prevista dal comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 20.000 euro.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.



Art. 3.

Integrazione dell'art. 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

1. Dopo comma 3-ter dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

«3-quater. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti, anche in relazione all'effettuazione di controlli preventivi circa la correttezza del versamento della tassa, i casi e i limiti in cui il costo di esazione è assunto dalla Provincia.»

2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4.

Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), e dell'art. 18 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

1. Nel comma 3 dell'art. 9-quater della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: «dall'1 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 dicembre 2018».

2. Nel comma 1 dell'art. 27-bis della legge provinciale di contabilità 1979, dopo le parole: «le variazioni di bilancio occorrenti» è inserita la seguente: «anche».

3. Nel primo comma dell'art. 59 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: «e di somme dovute a titolo di espropriazione e di occupazione temporanea, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri)» sono sostituite dalle seguenti: «e di somme dovute a qualsiasi titolo in relazione a procedimenti di espropriazione o di occupazione temporanea, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale».

4. Dopo l'art. 81-ter della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

«Art. 81-quater. (Acquisizione al bilancio provinciale di somme depositate presso il tesoriere provinciale per le indennità dovute ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 (Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e norme sull'espropriazione per pubblica utilità). — 1. In applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011, le somme depositate presso la tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale n. 31 del 1972 e non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore del presente articolo sono acquisite al bilancio provinciale 2016, comprensive degli interessi maturati. Dalla data di acquisizione al bilancio provinciale le predette somme non producono ulteriori interessi. Ai fini dell'applicazione dell'art. 59, primo comma, l'entità della somma dovuta al beneficiario è determinata con esclusivo riferimento al capitale.»

5. Il comma 4 dell'art. 18 della legge provinciale n. 1 del 2014 è abrogato.

6. Il primo comma dell'art. 59 della legge provinciale di contabilità 1979, come modificato dal comma 3, si applica anche alle somme dovute a qualsiasi titolo in relazione ai procedimenti di espropriazione o di occupazione temporanea di cui al medesimo articolo, non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore di questa legge.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 provvede l'agenzia provinciale per l'incattivazione delle attività economiche con il suo bilancio.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Art. 5.

Limiti di spesa per il personale provinciale e connessa modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16.

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2016 in 204.083.250 euro;
- b) per l'anno 2017 in 203.685.380 euro;
- c) per l'anno 2018 in 201.724.035 euro.


2. Ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 per tutto il personale appartenente al comparto scuola è autorizzata:

- a) per l'anno 2016 in 477.245.550 euro;
- b) per l'anno 2017 in 475.104.000 euro;
- c) per l'anno 2018 in 474.107.000 euro.

3. La spesa prevista dai commi 1 e 2, riferita agli esercizi finanziari 2016 e 2017, è aumentata degli oneri autorizzati da questa legge per la contrattazione per il triennio 2015-2017 relativa al personale del comparto autonomie locali, del comparto ricerca e del comparto scuola, definiti per ciascun comparto con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 6, comma 6.

4. La spesa prevista dal comma 1, dall'anno 2016 include quella relativa agli oneri sostenuti dalla Provincia per il proprio personale messo a disposizione ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)».

5. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del proprio personale ai fondi sanitari integrativi.



6. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 (Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'art. 25 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25) della legge provinciale n. 16 del 2013 sono abrogati.

Art. 6.

Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017 e modificazione dell'art. 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativo al contenimento della spesa.

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale per il triennio 2015-2017 relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997, è determinato in 43.811.000 euro per l'anno 2016 e in 52.631.000 euro per l'anno 2017. L'onere per l'anno 2016 include le risorse riferite alla contrattazione collettiva per l'anno 2015.

2. Per i fini del comma 1 sono autorizzate, in bilancio, le seguenti spese sul capitolo 953300, missione/programma 20.01:

- a) 43.811.000 euro per l'anno 2016;
- b) 52.631.000 euro per l'anno 2017.

3. Nell'ambito degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017 relativa al personale del comparto autonomie locali, del comparto scuola, del comparto ricerca e del comparto sanità, una quota delle risorse può essere destinata, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, alle forme di progressione economica e di carriera, comunque denominate, alla retribuzione accessoria, comprese le incentivazioni per il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in materia di riorganizzazione ed efficienza gestionale desumibili dall'art. 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dall'art. 2, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

4. Gli importi previsti al comma 1 includono le risorse già destinate e da destinare secondo le disposizioni vigenti al riconoscimento delle posizioni retributive nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

5. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato; continua ad applicarsi per l'anno scolastico 2015-2016 a favore del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole e istituti d'istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici del personale dell'infanzia e del personale della formazione professionale della Provincia. Il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 è abrogato.

6. Il riparto dell'onere annuo tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 2011, relativo alla retribuzione del personale insegnante.

7. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri di contrattazione, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano tali enti.

8. L'importo massimo delle risorse a disposizione per la conclusione degli accordi integrativi provinciali per il personale convenzionato per il periodo 2015-2017 è definito per ciascun anno con dinamiche correlate alla quantificazione dell'onere annuo di contrattazione stabilito per il comparto sanità. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il fondo sanitario provinciale.

Art. 7.

Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativo al rinnovo contrattuale e alle assunzioni di personale della Provincia.

1. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: «Relativamente all'anno 2015 e, se previsto dalla normativa statale, all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 29 luglio 2015».

2. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: «Relativamente all'anno 2015 e, se previsto dalla normativa statale, all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 29 luglio 2015».

3. Al comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «2015,» sono soppresse;
- b) le parole: «di un quinto del costo complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «di un decimo del costo complessivo»;


c) le parole: «già dipendenti a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «già dipendenti».

4. Al comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per il funzionamento dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, nel limite di tre unità di personale equivalente, in relazione alle nuove funzioni assunte ai sensi dell'art. 39-bis della legge provinciale n. 3 del 2006,» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della centrale unica di emergenza prevista dall'art. 23 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), in relazione all'attivazione del numero unico di emergenza,»;

b) dopo le parole: «ai sensi dell'art. 8 della legge sul personale della Provincia,» sono inserite le seguenti: «per le assunzioni di personale delle qualifiche forestali del corpo forestale provinciale necessarie a garantire livelli minimi di efficienza delle articolazioni periferiche forestali definiti dalla Giunta provinciale,»;

c) le parole: «nonché per le assunzioni di un numero massimo di unità di personale necessario a efficientare le attività di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e delle strade statali oggetto di delega a seguito di un progetto complessivo di riorganizzazione definito dalla Giunta provinciale, tenuto conto anche dell'art. 8-bis della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 (Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e



disposizioni in materia di personale)» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per le assunzioni di personale con contratto ai sensi degli articoli 43 e 43-bis della legge sul personale della Provincia 1997, per l'equivalente di spesa pari a 450.000 euro per l'anno 2016, a 900.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro per l'anno 2018».

5. Dopo il comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 è inserito il seguente:

«5-bis. Il comma 5 continua ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma fino alla conclusione delle procedure per le assunzioni di personale a tempo indeterminato attivate prima della medesima data.».

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative al rinnovo della contrattazione per le fondazioni e le società strumentali.

1. Nel numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «31 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, se dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 25 del 2012» sono sostituite dalle seguenti: «29 luglio 2015».

2. Nel numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «fino al 31 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, se dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 25 del 2012;» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla conclusione della negoziazione di un contratto collettivo tipo di primo livello ai sensi dell'art. 58, comma 8-bis, della legge sul personale della Provincia 1997, ferme restando le ulteriori misure per il contenimento degli oneri contrattuali anche ai sensi dell'art. 75-quater, comma 1-bis, della medesima legge provinciale;».

Art. 9.

Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, relativo a disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture.

1. Dopo la lettera l) del comma 3 dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserita la seguente:

«1-bis) acquisti destinati alla riqualificazione ambientale delle sponde dei corpi idrici lacustri secondo le indicazioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente a comprova delle esigenze di qualità degli ambienti lacustri.».

Art. 10.

Integrazione dell'art. 25 (Ricambio generazionale) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1

1. Dopo il comma 5 dell'art. 25 della legge provinciale n. 1 del 2014 è inserito il seguente:

«5-bis. Nell'ambito degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017 una quota delle risorse può essere destinata dal contratto collettivo quale incentivo alla riduzione d'orario finalizzato al ricambio generazionale disciplinato da quest'articolo, secondo quanto disposto dalle direttive previste dall'art. 59 della legge sul personale della Provincia 1997, che tengono conto di quanto stabilito dal comma 4.».

Art. 11.

Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 26 del 1988 le parole: «di terzo livello» sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale n. 26 del 1988 le parole: «del capo IV» sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale n. 26 del 1988 è inserito il seguente:

«3.1. Nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per il rimborso al personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia, anche cessato dal servizio, di spese di cura, previste dal combinato disposto dell'art. 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, purché non sostenute da enti assistenziali pubblici o privati.».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 12.

Disposizioni concernenti il personale preposto alle funzioni tecniche di prevenzione nell'ambiente

1. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo in materia ambientale previste dagli articoli 2 e 10 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), la Giunta provinciale istituisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con le modalità previste dall'ordinamento provinciale, la figura professionale di funzionario tecnico della prevenzione nell'ambiente, nel rispetto dei requisiti per l'accesso previsti dalla normativa statale di riferimento.

2. Il contratto collettivo definisce per la figura professionale di funzionario tecnico della prevenzione nell'ambiente le eventuali procedure di progressione e i relativi criteri anche in deroga all'art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), nel rispetto del limite previsto dal comma 3-quater di quest'ultimo articolo.



3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 13.

Integrazione dell'art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

1. Alla fine del comma 5-ter dell'art. 92 della legge provinciale n. 12 del 1983 sono inserite le parole: «Quest'articolo si applica anche ai procedimenti per l'irrogazione di sanzioni previste dall'art. 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avviati nei confronti di personale dipendente nominato dalla Provincia ai sensi della normativa provinciale che ha svolto tali compiti, in base a disposizioni di servizio, in orario di lavoro o comunque come obbligo di servizio.».

2. Il comma 1 si applica anche per le spese sostenute con riguardo ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 14.

Prima applicazione delle disposizioni concernenti il conferimento di funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio.

1. In relazione al conferimento di funzioni statali concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, disposto con norma di attuazione dello statuto ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il presente articolo detta disposizioni in materia di trasferimento del personale, anche ai fini dell'art. 63 delle legge sul personale della Provincia 1997, e di gestione del parco per la parte ricadente nel territorio della Provincia di Trento.

2. I dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, in servizio alla data dell'11 febbraio 2015, sono inquadrati nei ruoli della Provincia, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa e sulla base della tabella di corrispondenza concordata con lo Stato. Al personale trasferito si applica il contratto collettivo di lavoro vigente provinciale ed è garantito il trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso il consorzio e quello della Provincia è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico. E comunque fatta salva la retribuzione individuale di anzianità. Il personale trasferito non concorre a determinare il contingente previsto dalle disposizioni legislative provinciali in materia.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la Provincia subentra nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro

naturale scadenza, sulla base dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa dei dipendenti interessati, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine si applica comma 2, quinto periodo.

4. La Provincia autonoma di Trento, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione di cui al comma 1, attiva procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Il personale assunto in esito alle predette procedure concorre a determinare il contingente previsto dalle disposizioni legislative provinciali in materia.

5. Resta fermo quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 e dalla norma di attuazione approvata ai sensi delle disposizioni statali citate nel comma 1 per quanto riguarda il trasferimento di beni mobili e immobili.

6. In attesa dell'approvazione della legge provinciale prevista dalla norma di attuazione di cui al comma 1, le funzioni amministrative riguardanti la gestione del Parco nazionale dello Stelvio per la parte ricadente nel territorio provinciale sono esercitate dalla Provincia mediante la struttura organizzativa competente in materia di aree protette. Per assicurare appropriate forme di partecipazione delle comunità locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, nonché delle associazioni e organizzazioni con compiti di promozione dello sviluppo sostenibile, la Giunta provinciale istituisce in via transitoria un comitato consultivo formato da componenti corrispondenti a quelli del comitato di gestione disciplinato dall'art. 7 della legge, provinciale 30 agosto. 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). I rappresentanti dei comuni ricadenti nel parco si esprimono nell'ambito del comitato consultivo anche sulla base degli indirizzi formulati dagli organi competenti del comune, con riferimento ad ambiti di particolare rilievo per i comuni.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI E TRIBUTI LOCALI

Art. 15.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole; «e, in tale ambito, del patto di stabilità» sono soppresse.



2. Dopo il comma 2-*quater* dell'art. 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«2-*quinquies*. La Provincia, le comunità e i comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli accordi vincolano l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso la comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. La destinazione delle risorse conferite dai comuni è stabilita in un'apposita intesa tra la comunità e i comuni che alimentano il fondo, previo parere del consiglio di comunità; se l'intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le comunità interessate.»

3. La rubrica dell'art. 23 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Concorso all'equilibrio finanziario del sistema provinciale».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 16.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di personale degli enti locali

1. Nella rubrica dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «al patto di stabilità interno e» sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'art. 79 dello Statuto.»

3. Alla fine del comma 1-*bis* dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le parole: «Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che hanno superato positivamente il referendum per la fusione, il piano di miglioramento è sostituito da un progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31 luglio 2019.»

4. Il numero 1) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dai seguenti:


«1) i comuni e le comunità possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi presso gli enti locali della provincia nell'anno precedente; il Consiglio delle autonomie locali rileva, con cadenza almeno semestrale, la spesa disponibile per nuove assunzioni e definisce le sue modalità di utilizzo, eventualmente anche attraverso diretta autorizzazione agli enti richiedenti. Entro il 30 luglio 2016, a seguito della valutazione dei progetti di organizzazione delle gestioni associate obbligatorie, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può ridefinire la percentuale di risparmio utilizzabile per nuove assunzioni da parte dei comuni soggetti all'obbligo di gestione associata. Per il personale addetto alle funzioni esercitate in gestione associata ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006, le autorizzazioni sono richieste dall'ente capofila individuato nella convenzione d'ambito, o sottoscritte dalla maggioranza dei sindaci che formano l'ambito di riferimento, anche per conto degli altri enti associati. Possono essere portate a termine nel corso del 2016 le assunzioni autorizzate nel 2015, nel rispetto della disciplina vigente per tale anno. I comuni che hanno adottato piani di prepensionamento calcolano singolarmente e direttamente la quota di risparmio dalle cessazioni dal servizio di proprio personale e la utilizzano autonomamente per le assunzioni. È sempre ammessa l'assunzione per mobilità di personale del comparto autonomie locali, fermo restando che i posti lasciati liberi per mobilità non possono essere conteggiati ai fini del calcolo del risparmio di spesa dovuto a cessazione dal servizio;»

5. Al numero 2) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale» sono inserite le seguenti: «o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non comporti aumenti di imposte, tasse e tributi»;

b) le parole: «Gli enti in questione possono sostituire mediante mobilità tutte le unità di personale cessate dal servizio di ruolo,» sono soppresse;

c) dopo le parole: «gli enti gestori di funzioni socio-assistenziali possono assumere per tali funzioni personale a tempo indeterminato e determinato nella misura necessaria ad assicurare» sono inserite le seguenti: «i livelli di servizio al cittadino in essere al 31 dicembre 2015 e comunque»;



d) dopo le parole: «nella misura necessaria ad assicurare i livelli essenziali di prestazione, oltre all'attività di pianificazione sociale;» sono inserite le seguenti: «è ammessa l'assunzione di un'unità di personale di profilo amministrativo o contabile per il servizio socio-assistenziale;»;

e) dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) fino alla definizione delle nuove zone di vigilanza ai sensi dell'art. 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), l'assunzione di ruolo di custodi forestali è ammessa esclusivamente per mobilità. Dopo tale definizione l'assunzione è ammessa esclusivamente per la sostituzione di personale cessato dal servizio, nel rispetto della dotazione fissata a seguito del processo di razionalizzazione previsto dalla predetta disposizione;».

6. Il numero 3) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.

7. Il numero 6) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«6) gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia, previa verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato da parte degli altri enti. È ammessa l'assunzione di personale stagionale purché la spesa complessiva per il personale non superi quella dell'anno 2014;».

8. Il numero 6-bis) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«6-bis) i comuni istituiti mediante processi di fusione attivati entro il turno elettorale generale del 2015 e i nuovi comuni nati da processi di fusione dopo il turno elettorale del 2015 possono assumere fino a due unità di personale, di cui una di ruolo, per sostituire personale che era in servizio nelle dotazioni degli enti coinvolti nella fusione alla data del 31 dicembre 2013;».

9. Al numero 7) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del datore di lavoro mediante il ricorso al *turn over*,» sono soppresse;

b) alla fine del numero 7) sono inserite le parole: «nel caso delle gestioni obbligatorie ai sensi dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, e l'individuazione delle posizioni da dichiarare eccedentarie, comprese quelle dei segretari comunali, sono disposte nell'ambito del progetto di organizzazione dei servizi in applicazione dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006;».

10. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «relativamente all'anno 2015 e all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 luglio 2015».

11. La lettera d-*quater*) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogata.

12. Dopo il comma 3-*ter* dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

«3-*quater*. Per perseguire gli obiettivi del patto di stabilità, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, i comuni e le comunità approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili inutilizzati. Per fini di pubblico interesse i beni immobili possono anche essere ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale oppure per attività miste pubblico-private. Per i fini di questo comma la Provincia può autorizzare le predette operazioni immobiliari relative agli immobili acquisiti ai sensi degli articoli 38 e 38-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), in deroga a quanto previsto dal medesimo art. 38.».


13. Il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.

14. Il comma 8 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.

15. L'art. 8-*ter* della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 8-*ter*. (Limiti alle assunzioni per copertura delle sedi segretarie). — 1. I comuni non soggetti all'obbligo di gestione associata ai sensi dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 possono assumere il segretario comunale per la copertura delle relative sedi. I comuni soggetti all'obbligo di gestione associata possono procedere all'assunzione di figure di segretario o vicesegretario per la copertura di una dotazione complessiva per ambito non superiore a un'unità ogni tre comuni oppure ogni 3.000 abitanti; in caso di gestione associata con comuni non soggetti all'obbligo la dotazione è calcolata tenendo conto solo della popolazione dei comuni soggetti all'obbligo.

2. In relazione al numero di posti di segretario comunale soppressi ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali), i comuni che hanno effettuato processi di fusione possono disporre l'applicazione dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013, in relazione ai soggetti aventi i requisiti richiesti da questo decreto-legge. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 dello Statuto speciale, i comuni che hanno costituito ambiti obbligatori di gestione associata per il servizio di segreteria, dopo l'adozione della delibera di individuazione degli ambiti associativi prevista dall'art. 9-bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006, possono disporre la soppressione dei posti di segretario che eccedono il contingente individuato dal comma 1, per consentire al personale dichiarato in soprannumero che ne abbia i



requisiti di accedere a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013. I posti dichiarati eccedentari non possono essere coperti con nuove assunzioni; la relativa spesa non è considerata ai fini del limite nelle assunzioni previsto dall'art. 8.

3. Prima di fare assunzioni per concorso, nel rispetto dei limiti previsti dai commi 1 e 2, i comuni procedono con bando di mobilità fra i segretari inquadrati come segretari o vicesegretari, nel rispetto dell'art. 59, commi 4 e 5, della legge regionale n. 4 del 1993.

4. Sono fatte salve le procedure per l'assunzione di segretari comunali per cui sono stati pubblicati i bandi entro il 30 settembre 2015, anche in deroga a quanto previsto dai commi precedenti.».

Art. 17.

Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

1. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sugli usi civici 2005, le parole: «e alle Regole di Spinale e Manez» sono sostituite dalle seguenti: «alle Regole di Spinale e Manez e alle consortele riconosciute come associazioni agrarie di diritto pubblico».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

«1-bis. La rappresentanza legale delle consortele nei confronti dei terzi spetta ai direttori individuati nei rispettivi statuti conformemente alle disposizioni di questa legge, in quanto applicabili.».

3. Nel comma 1-bis dell'art. 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: «la Magnifica Comunità di Fiemme e le ASUC» sono sostituite dalle seguenti: «la Magnifica Comunità di Fiemme, le consortele e le ASUC».

4. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: «e alle Regole di Spinale e Manez» sono sostituite dalle seguenti: «e alle Regole di Spinale e Manez e alle consortele riconosciute come associazioni agrarie di diritto pubblico».

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4 si fa fronte con le risorse già autorizzate ai sensi delle leggi di settore.

Art. 18.

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. All'art. 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera f) del comma 2 è inserita la seguente:

«f-bis) per fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria s'intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attività indicate nell'art. 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti.»;

b) nella lettera a) del comma 6 le parole: «l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento»;

c) dopo la lettera d) del comma 6 è inserita la seguente:

«d-bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0,2 per cento. Il comune, con la deliberazione prevista dall'art. 8, comma 1, può diminuire l'aliquota fino allo 0 per cento.».

2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: «la cessazione della soggezione passiva ha efficacia retroattiva - sia ai fini della determinazione dei termini temporali per i rimborsi previsti dall'art. 8, comma 2, lettera g), che dei rimborsi ordinari previsti dall'art. 10, comma 9 - dalla data dell'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, come previsto dalla normativa provinciale in materia di urbanistica; quando l'attribuzione al terreno di una destinazione urbanistica diversa da area edificabile consegue alla domanda del soggetto interessato l'esenzione retroagisce alla data di presentazione della domanda.».

3. All'art. 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

«a-bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'art. 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando l'art. 6, comma 3, lettera c), della presente legge;»;

b) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: «Ai fini dell'IMIS, per enti strumentali dei comuni, delle comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006 e dei consorzi fra detti enti, si intendono i soggetti che soddisfino, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'art. 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.»;


c) alla fine della lettera a) del comma 3 sono inserite le parole: «e quelli privi dell'iscrizione ma notificati ai sensi dell'allora vigente legge 20 giugno 1909, n. 364 (Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti)».

4. All'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera e-bis) del comma 2 le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016»;

b) dopo la lettera e-bis) del comma 2 è inserita la seguente:

«e-ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'art. 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)»;



5. Dopo il comma 9 dell'art. 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale in materia di urbanistica il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata, se per dieci anni il terreno non è espropriato con emissione del provvedimento definitivo previsto dalla normativa in materia di espropriazione. Il rimborso si riferisce ai dieci periodi d'imposta, compreso quello in corso, antecedenti il compimento dei dieci anni di sussistenza del vincolo di espropriazione. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente. Questo comma si applica alle aree edificabili gravate dal vincolo di espropriazione per pubblica utilità limitatamente ai periodi d'imposta di applicazione dell'IMIS.

9-ter. In deroga a quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lettera g), per la sola fattispecie delle aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale in materia di urbanistica, il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata in caso di intervenuta inedificabilità delle aree medesime ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a). Il rimborso è dovuto per un massimo di dieci anni ed è alternativo alla previsione del comma 9-bis. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente.

9-quater. Per il solo periodo d'imposta 2016 l'eventuale accoglimento da parte del catasto di richieste di modifica dell'iscrizione catastale dalla categoria D1 alla categoria C3 presentate entro il 31 dicembre 2016 comporta l'applicazione della nuova rendita all'intero periodo d'imposta. Nel caso in cui il soggetto passivo abbia effettuato uno o più versamenti utilizzando per il calcolo la rendita catastale in vigore prima della notifica della nuova, conseguente alla modifica dell'iscrizione catastale del fabbricato, l'eventuale maggior imposta versata è rimborsata secondo le modalità ordinarie di questo articolo. Nel caso in cui la nuova rendita risulti superiore alla precedente, il comune recupera con le ordinarie procedure di accertamento la maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni.»

6. Nel comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2015».

7. All'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per il solo periodo d'imposta 2016 la deduzione d'imponibile di cui all'art. 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.500 euro.»;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per i periodi d'imposta 2016 e 2017, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facoltà ivi riconosciute ai comuni, tranne:

a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;

b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento.

6-ter. Per il solo periodo d'imposta 2016, sono esenti gli immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa sociale ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle cooperative sociali che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie. L'importo corrispondente all'esenzione, espresso come equivalente sovvenzione, è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e compete solo in base alla presentazione di specifica comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, nella quale venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal predetto regolamento. La comunicazione può essere presentata prima delle scadenze di versamento dell'imposta di cui all'art. 9, comma 1, anche a seguito dell'invio del modello precompilato di cui all'art. 9, comma 5. L'eventuale presentazione della comunicazione dopo il versamento, e comunque entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2016, costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 10, comma 9. L'esenzione di cui al presente comma non si cumula con quella di cui all'art. 7, comma 1, lettera c).»;

c) il comma 7 è abrogato.

8. Per l'anno 2016, se la normativa statale prevede modificazioni nel calcolo della rendita catastale dei fabbricati D ed E, l'art. 9, comma 5, della legge provinciale n. 14 del 2014 non si applica ai fabbricati iscritti nelle categorie catastali D ed E.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella B.

Art. 19.

Modificazioni dell'art. 39 della legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, concernente «Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse».

1. Nel comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale n. 12 del 2014 le parole: «5,» sono soppresse.

2. Nel comma 3-bis dell'art. 39 della legge provinciale n. 12 del 2014 le parole: «fino al 31 dicembre 2015 il personale stagionale» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2016 il personale stagionale».



3. Il comma 5 dell'art. 39 della legge provinciale n. 12 del 2014 è abrogato.

Art. 20.

Integrazione dell'art. 9 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, in materia di enti locali

1. Dopo il comma 8 dell'art. 9 della legge provinciale n. 1 del 2014 è inserito il seguente:

«8-bis. Gli enti locali beneficiari di contributi già concessi ai sensi della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), e della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico 1980), prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, possono chiedere di utilizzare i finanziamenti già concessi per altri interventi previsti dalle predette leggi, e per quelli volti a sostenere gli investimenti per l'efficienza energetica realizzati da persone fisiche o giuridiche, che forniscono anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE). Con deliberazione della Giunta provinciale, previa parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri di attuazione di questo comma.»

2. La copertura degli oneri derivanti da quest'articolo è già autorizzata da precedenti disposizioni sulla missione/programma 14.01.

Art. 21.

Disposizioni transitorie relative alla concessione dei contributi provinciali ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione).

1. Con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 40 del 1968 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione), per i quali alla data di entrata in vigore di questa legge non è stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, il contributo provinciale si intende concesso alla data del 31 dicembre 2015, per gli importi e le percentuali di contribuzione individuati dalle deliberazioni della Giunta provinciale di ammissione al finanziamento, in virtù di questa disposizione e anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 40 del 1968 e dalla normativa provinciale vigente. Entro il 31 dicembre 2016, i beneficiari del contributo presentano alla Provincia tutta la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale n. 40 del 1968 e della relativa disciplina attuativa per la concessione del contributo, pena la revoca del contributo concesso ai sensi di questo comma.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ, AMBIENTE, POLITICHE SOCIALI ED EDILIZIA ABITATIVA

Art. 22.

Integrazione dell'art. 4-ter della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico).

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 4-ter della legge provinciale n. 4 del 1991 sono inserite le parole: «Quando la Provincia si avvale dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri, nell'ambito della convenzione con l'ordine è prevista la corresponsione di un compenso al direttore, alle altre figure di coordinamento e ai docenti della formazione specifica in medicina generale. Il compenso può essere definito anche forfettariamente, in relazione alle attività oggetto dell'incarico e ai risultati conseguiti.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 23.


Integrazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 33 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«4-bis. Nell'ambito di ogni distretto sono istituite le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e una o più unità complesse di cure primarie (UCCP) quali forme organizzative della medicina convenzionata per l'erogazione delle cure primarie, rispettivamente monoprofessionali e multiprofessionali. Per assicurare l'uniformità assistenziale sul territorio provinciale l'azienda individua gli obiettivi di salute e di attività delle AFT e delle UCCP, sulla base della programmazione della Giunta provinciale e in coerenza con quanto previsto dalla contrattazione nazionale e provinciale. Presso le AFT e le UCCP può operare anche personale dipendente del servizio sanitario provinciale, secondo quanto previsto dalla normativa statale e dal Patto per la salute per gli anni 2014-2016 di cui all'Intesa Stato, Regioni e Province autonome di data 10 luglio 2014. Le AFT e le UCCP sono collegate al sistema informativo sanitario provinciale, per assicurare ai medici aderenti la conoscenza e la condivisione delle informazioni relative agli utenti di riferimento necessarie allo svolgimento dell'attività.»

2. Nel comma 7-bis dell'art. 41 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, dopo le parole: «e che erogano detti servizi» sono inserite le seguenti: «e, per l'attivazione delle AFT e delle UCCP previste dall'art. 33, comma 4-bis, di soggetti convenzionati con il servizio sanitario provinciale».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.



Art. 24.

Disposizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. La Provincia stabilisce con regolamento misure in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale, per prevenire i danni alla salute umana e animale, nel rispetto della normativa europea e nazionale. Tali misure includono, tra l'altro, prescrizioni idonee a mitigare i rischi d'inquinamento e a tutelare aree specifiche del territorio utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Chiunque violi le misure definite dal regolamento è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), o, per le fattispecie non sanzionate ai sensi di questo decreto legislativo, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro, secondo quanto eventualmente specificato dal regolamento.

2. I comuni possono approvare, con proprio regolamento, misure integrative o aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento provinciale, con l'obiettivo di assicurare un maggiore livello di tutela sul loro territorio, in ragione delle sue specificità.

3. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 e dai regolamenti di cui al comma 2 si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune, secondo quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio del comune.

4. La Provincia, con propria deliberazione, attiva un programma di monitoraggio delle condizioni di salute delle popolazioni esposte ai fitofarmaci, anche per valutare l'adeguatezza delle misure individuate dal regolamento previsto dal comma 1.

5. La Provincia provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale, anche degli enti locali, preposto alla verifica della corretta applicazione del regolamento previsto dal comma 1.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 25.

Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013).

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 è inserita la seguente:

«e-bis) la promozione delle *oil free zone*, nel rispetto dei criteri e delle condizioni individuati con deliberazione della Giunta provinciale;».

2. All'inizio del comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «Ad eccezione degli interventi previsti dal comma 2, lettera e-bis), che possono beneficiare anche dei finanziamenti eventualmente previsti dalla normativa statale per le medesime finalità.».

3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 26.

Integrazione dell'art. 97 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987).

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 97 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

«2-ter. L'utilizzo di bitume ottenuto con la miscelazione della gomma ricavata dal recupero di pneumatici fuori uso ai sensi del comma 2-bis è sperimentato mediante un progetto definito con deliberazione della Giunta provinciale.».

2. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 sulla missione/programma 10.05.

Art. 27.

Modificazioni dell'art. 7 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime).

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2010 è sostituito dal seguente:

«1. La Provincia istituisce un fondo di solidarietà per sostenere le donne vittime di violenza nelle azioni intraprese in sede giudiziaria, attraverso l'anticipazione del risarcimento del danno morale riconosciuto con provvedimento dell'autorità giudiziaria, fatta salva la restituzione delle somme anticipate nei casi e con le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 3.».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2010 sono inserite le parole: «nonché la misura dell'anticipazione del risarcimento del danno morale.».

3. Al fondo di solidarietà previsto dall'art. 7, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 2010 possono accedere anche le donne, gli uomini e i bambini vittime di violenza domestica come definita dalla Convenzione di Istanbul ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011).

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.



Art. 28.

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è sostituita dalla seguente:

«e) l'accesso ai benefici previsti dall'art. 8.»

2. L'art. 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Sostegno delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica*). — 1. Per sostenere le persone e i nuclei familiari che si trovano in situazione di possibile esclusione sociale e di temporanea difficoltà economica dipendente da eventi di carattere contingente e straordinaria e per favorire l'apprendimento di una corretta e consapevole gestione delle loro risorse economiche, la Provincia promuove l'erogazione di prestiti di modesta entità e l'attivazione di specifici percorsi formativi per la gestione del bilancio e dell'indebitamento individuale e familiare.

2. La Provincia, mediante procedure comparative, può affidare l'attuazione degli interventi previsti da quest'articolo ad associazioni senza scopo di lucro con sedi operative collocate nel territorio provinciale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri per l'attuazione di quest'articolo e, in particolare, requisiti del soggetto gestore individuato ai sensi del comma 2, le condizioni e le modalità di accesso ai percorsi formativi e ai prestiti, il contenuto della convenzione che stabilisce anche le modalità di rendicontazione delle attività e delle somme affidate in gestione.»

3. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è sostituito dal seguente:

«1. La Provincia promuove l'adozione da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private di modalità di gestione delle risorse umane che consentano di realizzare, con misure concrete, la conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare. Alle organizzazioni che adottano queste modalità gestionali la Provincia può riconoscere strumenti di premialità che possono consistere anche nella concessione di una maggiorazione dei contributi o, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di appalti, nell'attribuzione di punteggi aggiuntivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore.»

4. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

«1-bis. La Giunta provinciale può disciplinare con propria deliberazione, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, le linee guida per la certificazione delle organizzazioni che aderiscono al modello previsto dal

comma 1 e può determinare la quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione.»

5. Il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è sostituito dal seguente:

«2. Per i fini del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è istituito un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per la famiglia, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento; la deliberazione disciplina anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti gli operatori che supportano la realizzazione del distretto per la famiglia e le organizzazioni e i soggetti che partecipano al processo di certificazione previsto all'art. 11, sia a livello locale che nazionale.»

6. Il comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogato.

7. Il comma 3 dell'art. 31 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogato.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si fa fronte con le risorse già autorizzate ai sensi delle leggi di settore.

Art. 29.

Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 27 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»

1. Nel comma 5-ter 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «può promuovere anche la costituzione di un fondo di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «promuove, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, la costituzione, anche con proprie risorse, di un fondo di garanzia».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 30.

Modificazioni dell'art. 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

1. Nel comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016».

2. Al comma 9 dell'art. 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «sulla prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «sulle case»;



b) dopo le parole: «di ristrutturazione e di riqualificazione energetica» sono inserite le seguenti: «, assumendo l'onere degli interessi derivanti dall'anticipo»;

c) le parole: «L'anticipo è assistito dalla garanzia rilasciata dai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva fidi operanti in provincia di Trento. Per i fini previsti da questo comma la Provincia può riservare quote dei finanziamenti concessi agli enti di garanzia ai sensi dell'art. 34-*quater* della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)» sono soppresse.

3. Dopo il comma 9 dell'art. 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Al fine di ridurre i rischi connessi alla presenza di sostanze infiammabili all'interno degli alloggi, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi agli anziani e alle persone non autosufficienti, come definiti nell'art. 2 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), per la sostituzione delle cucine a gas con cucine elettriche oppure per l'installazione di dispositivi di sicurezza in grado di interrompere l'erogazione di gas in caso di mancata e incompleta combustione. La Giunta provinciale, previa parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce criteri e modalità per l'applicazione di questa comma.»

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 la previsione di spesa della missione/programma 08.02 è aumentata per l'anno 2016 per un importo pari ad euro 500.000.

6. Per i fini di cui al comma 3 con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sulla missione/programma 08.02.

Art. 31.

Integrazione dell'art. 19-bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).

1. Dopo il comma 6 dell'art. 19-*bis* della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente

«6-*bis*. I contributi previsti dai commi 1 e 3 sono concessi secondo quanto previsto da questo articolo ai soggetti di cui al comma 1, anche in riferimento a immobili e ad apparecchiature, attrezzature e arredi destinati a servizi socio-sanitari diversi dalle R.S.A.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 32.

Integrazione dell'art. 7 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco).

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale n. 13 del 2015 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Se l'esercente che ha installato nel proprio locale gli apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 decide di recedere dal relativo contratto di noleggio, la Provincia può concedere un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'importo della penale eventualmente prevista, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.»

2. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sulla missione/programma 14.02.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA TURISMO E SPORT

Art. 33.

Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre).

1. All'art. 3 della legge provinciale n. 12 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 01 le parole: «limitatamente alle attività di accompagnatore turistico e assistente di turismo equestre,» sono soppresse;

b) dopo la lettera c) del comma 01 è inserita la seguente:

«c-*bis*) i cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea, dalla Confederazione svizzera e dagli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992 che intendono svolgere in modo occasionale e temporaneo queste professioni in conformità al regime di libera prestazione dei servizi previsto dalla normativa di recepimento della direttiva n. 2005/36/CE.»;

c) nel comma 1 le parole: «L'esercizio delle attività professionali di cui all'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio stabile nel territorio provinciale delle attività professionali indicate nell'art. 2»;

d) nel comma 3, dopo le parole: «dati anagrafici» è inserita la seguente: «e»;

e) nel comma 3 le parole: «e, per la guida turistica, gli eventuali limiti territoriali di esercizio dell'attività, o le specializzazioni in particolari siti, località e settori» sono soppresse.

2. L'art. 5-*bis* della legge provinciale n. 12 del 1992 è abrogato.

3. I commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge provinciale n. 12 del 1992 sono abrogati.

4. La lettera c) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 12 del 1992 è abrogata.



5. Dopo l'art. 9 della legge provinciale n. 12 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. (Siti particolare interesse storico, artistico o archeologico). — 1. Per lo svolgimento dell'attività di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati nel territorio provinciale e individuati ai sensi dall'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013), si applica quanto previsto dai decreti attuativi del predetto art. 3, comprese le disposizioni transitorie per la loro prima applicazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.»

6. Nel comma 1-bis dell'art. 10 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: «in particolari siti, località e settori» sono sostituite dalle seguenti: «per favorire l'accesso all'attività di guida turistica esercitata ai sensi dell'art. 9-bis».

7. Nel comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: «dagli articoli 5 e 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5».

8. All'art. 14 della legge provinciale n. 12 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «dagli articoli 5 e 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5»;

b) nel comma 1-bis le parole: «dagli articoli 5 e 5-bis, l'esercizio delle attività» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5, l'esercizio stabile delle attività».

9. Nel comma 1-ter dell'art. 15 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: «lettere c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)».

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 34.

Integrazione dell'art. 18 (Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per le finalità del comma 1 con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate, tra le opere da realizzare nell'ambito di accordi di programma sottoscritti con i comuni ai sensi delle leggi provinciali di settore, quelle ritenute non prioritarie. La Provincia promuove le conseguenti procedure di revisione degli accordi di programma con salvaguardia delle spese sostenute in attuazione dei predetti accordi e già oggetto di finanziamento.

1-ter. Per le finalità del comma 1 con deliberazione della Giunta provinciale sono inoltre individuate, tra le opere ammesse a finanziamento sulle leggi provinciali di settore e non ancora avviate, quelle ritenute non prioritarie per le quali è disposta la decadenza del finanziamento provin-

le con salvaguardia delle spese già sostenute. Le risorse recuperate ai sensi di questo comma sono destinate ai fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale.»

2. La copertura degli oneri derivanti da quest'articolo è già autorizzata da precedenti disposizioni sulla missione/programma 18.01.

Art. 35.

Modificazioni dell'art. 16-bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), e della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di tributi sul turismo.


1. Alla fine del comma 1 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le parole: «Per l'applicazione del numero massimo di notti stabilito dal regolamento, nelle strutture ricettive e negli alloggi previsti rispettivamente dall'art. 30, comma 1, lettera d), e dall'art. 37-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con il quale questi alloggi e strutture sono concessi in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione dell'alloggio e dalla consecutività delle notti di soggiorno; la predetta disposizione si applica anche ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012).».

2. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le parole: «, ad esclusione delle case per ferie gestite direttamente dagli ospiti secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della predetta legge provinciale».

3. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserita la seguente:

«a-bis) gli alloggi per uso turistico previsti dall'art. 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;».

4. L'imposta a carico di coloro che soggiornano negli alloggi per uso turistico ai sensi dell'art. 16-bis, comma 4, lettera a-bis), della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, come inserita dal comma 3, si applica a decorrere dal 1° maggio 2016 anche con riferimento ai contratti di locazione non ancora esauriti a quest'ultima data; per il calcolo dell'imposta si fa riferimento ai giorni residui di durata del contratto. Se, alla stessa data, il regolamento di esecuzione dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 non ha individuato la misura dell'imposta da applicare agli alloggi per uso turistico, l'imposta dovuta, fino alla modifica del regolamento, è pari a 0,50 euro per ogni pernottamento. Per le richieste di incremento della misura dell'imposta individuata da questo comma o dal regolamento di esecuzione, presentate dalle comunità nel corso dell'anno 2016, si applica quanto previsto dall'art. 16 bis, comma 10, della legge provinciale sulla promozione turistica 2002; si applica in ogni caso la misura dell'imposta determinata dal regolamento di esecuzione qualora sia superiore a quella incrementata su richiesta delle comunità.



5. Sono abrogati la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 32 e l'art. 34 della legge provinciale n. 20 del 2005.

Art. 36.

Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci).

1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 35 del 1988 dopo le parole: «la Giunta provinciale» sono inserite le seguenti: «previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale».

2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 è sostituito dal seguente:

«3. Gli aiuti di questa legge non sono cumulabili con altri benefici relativi allo stesso bene o iniziativa, salvo diverse indicazioni di legge o della deliberazione prevista all'art. 2.»

Art. 37.

Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990)

1. Alla fine del comma 1-*bis* dell'art. 3 della legge provinciale sullo sport 1990 sono inserite le parole: «In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le spese previste dal presente comma la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura del 100 per cento della spesa ammissibile.»

2. Dopo il comma 6 dell'art. 18 della legge provinciale sullo sport 1990 è inserito il seguente:

«6-*bis*. I finanziamenti già concessi ai sensi dell'art. 7 alla data di entrata in vigore di questa legge possono essere utilizzati, previa valutazione positiva della struttura provinciale competente, anche per le finalità dell'art. 7-*quater*.»

3. Per i fini del comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di 220.000 euro per gli anni 2016-2018 sulla missione/programma 06.01.

4. La copertura degli oneri derivanti dal comma 2 è già autorizzata da precedenti disposizioni sulla missione/programma 06.01.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO,
ISTRUZIONE E AGRICOLTURA

Art. 38.

Modificazione dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 23 della legge provinciale n. 9 del 1991 è inserito il seguente:

«3-*ter*. Per incentivare la frequenza di percorsi di studio universitari da parte di studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale può attivare politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire, con proprio provvedimento, strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie.»

2. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2016 sulla missione/programma 04.04.

Art. 39.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'art. 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983, dopo la parola: «trattamenti» sono inserite le seguenti: «d'integrazione salariale ordinaria».

2. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserita la seguente:

«*b-bis*) la costituzione di una commissione per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, ai sensi della disciplina statale, composta da un rappresentante della Provincia, un rappresentante dell'amministrazione statale e un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), la Provincia promuove e sostiene il fondo di solidarietà territoriale intersettoriale, in funzione dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni previste.»

4. Nel comma 4 dell'art. 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: «finanziate dall'assicurazione sociale per l'impiego (ASPL)» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla disciplina statale».


5. Dopo l'art. 1-*ter* della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

«Art. 1-*ter* 1. (*Interventi a sostegno delle anticipazioni di indennità e emolumenti*). — 1. Per agevolare l'anticipazione da parte del sistema bancario delle indennità di competenza dell'INPS e degli emolumenti garantiti dall'INPS non corrisposti a dipendenti di imprese in stato di difficoltà, la Provincia può coprire gli interessi e gli oneri accessori relativi all'anticipazione.

2. La Giunta provinciale, sentite la Commissione provinciale per l'impiego e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le modalità di attuazione di quest'articolo, definendo in particolare i requisiti di accesso al beneficio, la tipologia di indennità anticipabili e le modalità di corresponsione degli interessi.»

6. Alla fine del settimo comma dell'art. 23 della legge provinciale sul lavoro 1983 sono inserite le parole: «; resta fermo, inoltre, quanto previsto dalla disciplina statale in materia di ricorsi avverso i provvedimenti relativi alla concessione di trattamenti d'integrazione salariale».

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.



8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 provvede l'Agenzia del lavoro con il suo bilancio.

Art. 40.

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e abrogazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg., concernente «Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'art. 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali».

1. La lettera *i*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente:

«*i*) le iniziative e i limiti di spesa per i quali è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo previsto dall'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993);».

2. Nel comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: «comitato tecnico per il settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «comitato tecnico-amministrativo previsto dall'art. 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993».

3. L'art. 11 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è abrogato.

4. All'art. 43 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per potenziare e migliorare il patrimonio zootecnico la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

a) l'impianto e la tenuta dei libri genealogici;

b) l'espletamento dei test di determinazione della qualità genetica e della resa del bestiame;

c) la realizzazione di manifestazioni zootecniche;

d) i servizi di consulenza alle imprese zootecniche per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, con riferimento anche agli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche e a quelli connessi alla sicurezza delle aziende agricole;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le attività previste dal comma 1, lettera *a*), possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile alla Federazione provinciale allevatori, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale). Per le attività previste dal comma 1, lettera *b*), possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile a enti o organismi operanti nel campo del settore zootecnico-lattiero caseario. I contributi sono concessi con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Per le attività previste dal comma 1, lettere *c*) e *d*), la Provincia può concedere aiuti ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), tramite l'affidamento del servizio a enti o organismi esterni selezionati secondo le norme in materia di appalti pubblici.»;

c) dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

«2-*ter*. La Provincia può avvalersi del supporto tecnico della Federazione provinciale allevatori o di altri enti o organismi qualificati operanti nel settore zootecnico e lattiero-caseario nell'ambito dell'istruttoria per la concessione dei contributi previsti da questa legge.

2-*quater*. La Provincia può concedere all'allevatore un contributo nella misura massima del 100 per cento delle spese ammesse concernenti l'attuazione delle attività connesse alla normativa in materia d'identificazione e registrazione degli animali in applicazione e nei limiti del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio. Le domande di agevolazione sono presentate dall'allevatore o dalla Federazione provinciale allevatori, espressamente delegata alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto del socio. L'aiuto può essere concesso, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*) nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

2-*quinqüies*. La Provincia può concedere all'allevatore un contributo nella misura massima del 100 per cento, delle spese ammesse a salvaguardia dei capi di bestiame al ritorno dai pascoli estivi, per la prevenzione di parassitosi trasmissibili da parte della fauna selvatica. L'aiuto può essere concesso, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*) nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Le domande di agevolazione sono presentate dall'allevatore o dalla Federazione provinciale allevatori, espressamente delegata alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto del socio.».

5. Al comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) dopo le parole: «mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate,» sono inserite le seguenti: «nonché per gli interventi previsti dall'art. 43-*bis*,»;

b) le parole: «del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea»;

c) le parole: «Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale e statale, non può superare il 65 per cento del premio assicurativo.» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale, statale e dell'Unione europea, non può superare i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea.».

6. Il comma 5 dell'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«5. Ai soggetti di cui al comma 1 che attuano la difesa passiva per i danni al bestiame può essere concesso un contributo fino al limite massimo stabilito dalla normati-



va dell'Unione europea a copertura delle spese per il pagamento dei premi assicurativi per i danni che derivano dalle calamità naturali, dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili, da altre avversità atmosferiche o da epizootie e per gli interventi previsti dall'art. 43 bis, che non sono ricompresi nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali.»

7. L'art. 9 del decreto del presidente della Provincia n. 4-6/Leg. del 2014 è abrogato.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo VII

ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 41.

Abrogazione dell'art. 5 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e modificazione dell'art. 11 (Ulteriori disposizioni per la riduzione e per la razionalizzazione delle spese) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

1. L'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2001 è abrogato.

2. Nel comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale n. 20 del 2005 le parole: «Con regolamento sono indicate le disposizioni legislative, o parte di esse, abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione a quanto disposto da questo articolo.» sono soppresse.

3. Le disposizioni abrogate da quest'articolo restano applicabili ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

Art. 42.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle B e C.

3. Per l'anno 2016 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 43.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 dicembre 2015

ROSSI

(Omissis).

16R00148

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2015, n. 22.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 30 dicembre 2015 - Numero straordinario n. 3)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2016 in termini di competenza in 5.041.597.000 euro e in termini di cassa in 6.362.000.000 euro;

b) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in 4.864.557.000 euro;

c) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in 4.822.457.000 euro.



Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2016 in termini di competenza in 5.041.597.000 euro e in termini di cassa in 5.462.000.000 euro;

b) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in 4.864.557.000 euro;

c) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in 4.822.457.000 euro.

Art. 3.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 4.

Fidejussioni

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia è autorizzata a rilasciare garanzie di cui all'art. 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità) nell'esercizio finanziario 2016 per un importo massimo di 275 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie di cui all'art. 33 della legge provinciale di contabilità 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la Provincia, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto speciale, deve applicare a decorrere dal 2016.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 dicembre 2015

ROSSI

(Omissis).

16R00149

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° febbraio 2016, n. 015/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 10 febbraio 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

- l'art. 19, comma 2, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, operanti almeno a livello sovracomunale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;


b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF)»;

- l'art. 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale»;

- l'art. 23, commi 3 e 4, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali «[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e «In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantifica-



zione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento);

Visto che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2625 del 29 dicembre 2015 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Preso atto che nella seduta del 14 gennaio 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 2625/2015, condizionandolo all'accoglimento di una serie di proposte di modifica. Ritenuto di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente il testo regolamentare;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 80;

Visto il decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà n. 95/CULT del 27 gennaio 2016, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 22 gennaio 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Omissis)

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), detta disposizioni in materia di concessione e di erogazione degli incentivi ai soggetti gestori di mediateche, per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento triennale delle mediateche;

b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, da parte delle mediateche ammissibili a finanziamento;

c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o programma;

d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;

e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;

f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;

g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;

h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;

i) le modalità di verifiche e controlli;

j) i termini del procedimento

Art. 2.

Nozione di mediateca


1. Ai fini del presente regolamento si intendono per mediateche gli organismi qualificati e tecnologicamente adeguati che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge, gestiscono servizi per:

a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi in forma gratuita da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo anche in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF) e delle regole internazionali previste dagli International Standard Bibliographic Description (ISBD).



2. Non sono qualificabili come mediateche le sezioni audiovisive delle biblioteche gestite sia da enti pubblici che da enti privati, le biblioteche universitarie e la Cineteca del Friuli.

Art. 3.

Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

TITOLO II

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al finanziamento

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica prevalente, gestori di mediateche, come definite dall'art. 2, e che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. Le mediateche gestite dai soggetti di cui al comma 1 debbono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

a) disponibilità di un numero di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale, accessibili e fruibili dal pubblico attraverso la visione in loco o anche attraverso il prestito gratuito, come regolato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore), pari ad almeno 5.000 unità;

b) apertura al pubblico per un minimo di sedici ore settimanali e di quattro giornate per settimana;

c) esistenza di un regolamento di organizzazione ovvero di una carta dei servizi;

d) congrua dotazione di spazi e attrezzature per la consultazione individuale e plurisoggettiva dei patrimoni conservati e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete;

e) aver organizzato e promosso attività didattico-divulgative e di promozione della cultura cinematografica, anche indirizzate al mondo della scuola;

f) possesso di standard catalografici del sistema delle mediateche adeguati e condivisi;

g) ubicazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'art. 2, numero 18), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto art. 1, comma 4, lettera c) del medesimo Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5.

Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'art. 4, con le modalità previste dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi

controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi della lettera b), comma 2, art. 6, a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, assegna al soggetto gestore della mediateca, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo per le successive annualità del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualità in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualità presentato ai sensi dell'art. 15.

TITOLO III

FINANZIAMENTO ANNUALE A PROGETTI O A PROGRAMMI D'INIZIATIVE E ATTIVITÀ TRIENNALI DI RILEVANZA REGIONALE

Capo I

INCENTIVO PER LA PRIMA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO

Art. 6.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività triennali, i soggetti gestori di mediateche di cui all'art. 4, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al medesimo art. 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto gestore della mediateca, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;

b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche e sull'attività svolta dalla mediateca nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

c) regolamento di organizzazione o carta dei servizi della mediateca, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito per l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c);

d) relazione culturale triennale, che descriva l'iniziativa progettuale o il programma di iniziative e di attività di rilevanza regionale che si intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;


e) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C;

f) piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d), e) e f);

2) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3;



3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi, ai sensi dell'art. 16;

4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

6) la non pendenza, nei confronti del soggetto gestore della mediateca, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

h) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto gestore della mediateca.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 23, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 7.

Istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'art. 4.

2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'art. 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione fanno parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, anche i due esperti in cultura cinematografica della Commissione regionale per la cultura, di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a)*, della legge. Tali soggetti, come previsto dall'art. 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8.

Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegatae alle domande di incentivo sono valutate attribuendo ai progetti o programmi proposti un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6, il soggetto istante non è beneficiario di alcun incentivo per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'art. 11.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C risulti inferiore a punti 30, il soggetto istante non è beneficiario dell'incentivo per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'art. 11.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri

a) una quota pari al trenta per cento dello stanziamento è suddivisa in misura eguale tra i soggetti ammessi ad incentivo ai sensi dell'art. 7 e dei commi 2 e 3;

b) una quota pari al cinquanta per cento dello stanziamento è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggi complessivi assegnati ad ogni singola mediateca in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;

c) una quota pari al venti per cento dello stanziamento è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggi complessivi assegnati ad ogni singola mediateca in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.

5. La commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa, con la relativa determinazione dell'entità dei contributi, al Servizio.

Art. 9.

Determinazione e accettazione del contributo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale


1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 6, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei progetti o programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dell'esatta entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei progetti o programmi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia all'incentivo.

3. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

4. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera *f)*. Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore.

5. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore



dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 10.

Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo relativo alla prima annualità del triennio entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.

3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto gestore della mediateca, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II

INCENTIVO PER LA SECONDA E PER LA TERZA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO

Art. 11.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti gestori di mediateche la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'art. 7, entro il termine perentorio del 31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 6, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della documentazione prevista dal medesimo art. 6, comma 2, lettere g), numeri 3), 4), 5) e 6), e h), anche da:

a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, di cui agli allegati B e C.

b) un piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

c) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità precedente.

3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire ex post sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.

4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 6.

Art. 12.

Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del contributo

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'art. 7, commi 2 e 3.

2. Le relazioni annuali di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C.

3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.

4. Si applica l'art. 8, commi 3, 4 e 5.

Art. 13.

Determinazione e accettazione del contributo per la seconda e per la terza annualità del triennio, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Si applica l'art. 9, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'art. 9, comma 1, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 14.

Concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.

3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto gestore della mediateca, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III

RENDICONTAZIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 15.

Modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

2. Si applicano:

a) gli articoli 41 e 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, qualora essi siano impresa;

b) l'art. 43 della legge regionale 7/2000, nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, qualora essi non siano impresa.

3. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Al rendiconto è allegato:

a) il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative al progetto o al programma di iniziative e attività realizzate dal soggetto gestore della mediateca nell'annualità di riferimento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;

b) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità di riferimento, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'art. 11.



5. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 16.

Rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 15, comma 4, lettera *a*), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative di cui all'art. 11, comma 2, lettera *c*), vengano riscontrate modifiche sostanziali ai progetti o programmi finanziati idonee ad influire ex post in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, l'incentivo è revocato.

Capo IV

AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Art. 17.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono relative ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;

b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 18.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese direttamente collegabili al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario a favore di soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto o il programma di iniziative e attività della mediateca; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale (diritti S.I.A.E.); canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto o il programma di iniziative e attività della mediateca; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese relative al sito internet della mediateca e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multi medialità della mediateca; spese per premi per concorsi;

b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, che risultino indispensabili ed imputabili al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca;

e) spese generali di funzionamento del soggetto gestore della mediateca e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto gestore della mediateca e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento di cui alla lettera *e*) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo anche se non esclusivamente riferibili al progetto o al programma oggetto di incentivo. Le medesime spese generali di funzionamento di cui alla lettera *e*) del comma 1 sono comunque ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo, purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità al progetto o programma di iniziative e attività della mediateca oggetto di incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere *a*) ed *e*) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 19.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari.

Art. 20.

Documentazione giustificativa delle spese


1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredata del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non



sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 21.

Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 23.

Disposizione transitoria

1. Per il triennio 2016-2018, la domanda di incentivo di cui all'art. 6, comma 2, è presentata entro il termine perentorio del 1° marzo 2016.

2. Prima della scadenza delle domande di incentivo per il triennio 2019-2021, stabilita, ai sensi dell'art. 6, comma 3, al 30 giugno 2018, il presente regolamento deve acquisire un nuovo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 24.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Regione del 25 marzo 2014, n. 50 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'art. 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)) che disciplinano gli incentivi a sostegno della rete delle mediateche pubbliche.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis)

16R00198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° febbraio 2016, n. 016/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 10 febbraio 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:


l'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale»;

l'art. 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale»;

l'art. 23, commi 3 e 4, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi dei quali «[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e «In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2623 del 29 dicembre 2015 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;



Preso atto che nella seduta del 14 gennaio 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 2623/2015, condizionandolo all'accoglimento di una serie di proposte di modifica;

Ritenuto di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente il testo regolamentare;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 78;

Visto il decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà n. 95/CULT del 27 gennaio 2016, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 22 gennaio 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

(Omissis)

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Omissis).

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno

2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), detta disposizioni in materia di concessione e di erogazione degli incentivi ai enti di cultura cinematografica di interesse regionale, per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento triennale degli enti di cultura cinematografica;

b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale, da parte degli enti di cultura cinematografica ammissibili a finanziamento;

c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o programma;

d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;

e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;

f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;

g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;

h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;

i) le modalità di verifiche e controlli;

j) i termini del procedimento

Art. 2.

Nozione di ente di cultura cinematografica

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per enti di cultura cinematografica gli enti che svolgono, in un ambito territoriale non esclusivamente locale, una qualificata attività di promozione della cultura cinematografica e di valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale, anche attraverso la gestione di sale riconosciute d'essai ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Non è qualificabile come ente di cultura cinematografica la Cineteca del Friuli.

Art. 3.

Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).


TITOLO II

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al finanziamento

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica prevalente, che si qualificano come enti di cultura cinematografica, come definiti dall'art. 2, e che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.



2. Gli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1 debbono possedere, da almeno is mesi decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, anche in capo ai singoli soci o associati degli enti stessi, i seguenti requisiti:

- a) disponibilità, a qualsiasi titolo, di una sede adeguata;
- b) disponibilità o gestione, a qualsiasi titolo, anche in capo ai singoli soci o associati dei soggetti di cui al comma 1, di almeno una sala di proiezione cinematografica riconosciuta d'essai ai sensi della legge 28/2004, ubicata nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- c) apertura al pubblico delle sale cinematografiche d'essai di cui alla lettera b) per un minimo di 180 giornate all'anno;
- d) aver organizzato e promosso almeno 80 eventi annuali di tipo didattico-divulgativo e di promozione della cultura cinematografica, anche indirizzate al mondo della scuola e al pubblico giovane, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche;
- e) presenza, alle maggior parte delle proiezioni delle opere cinematografiche presso le sale cinematografiche d'essai di cui alla lettera b) o degli eventi didattico-divulgativi e di promozione della cultura cinematografica, di soggetti facenti parte del cast artistico o tecnico o produttivo di opere cinematografiche o audiovisive proiettate o presentate;
- f) presenza, alle proiezioni delle opere cinematografiche presso le sale cinematografiche d'essai di cui alla lettera b) o agli eventi didattico-divulgativi e di promozione della cultura cinematografica, di un numero di spettatori o partecipanti annuali pari ad almeno 25.000, certificati su dati SIAE;
- g) congrua dotazione di attrezzature per la proiezione delle opere nel formato almeno delle pellicole 35 mm, oltre che nel formato digitale;
- h) produzione di servizi collaterali di promozione delle iniziative e di informazione, quali cataloghi, periodici, strumenti di documentazione permanente;
- i) presenza di una qualificata supervisione artistica;
- j) aver impiegato almeno due unità di personale specificamente addetta all'attività dell'ente di cultura cinematografica, con contratto a tempo indeterminato o determinato, con attività prevalente non di casiere, operatore o maschera;
- k) presenza di un patrimonio proporzionato rispetto agli scopi statutari dell'ente;
- l) presenza di entrate diverse da quelle riferite ai finanziamenti regionali per una quota non inferiore al 30 per cento del totale delle entrate.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'art. 2, numero 18), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto articolo 1, comma 4, lettera c) del medesimo Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5.

Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'art. 4, con le modalità previste dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi della lettera b), comma 2, articolo 6, a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, assegna all'ente, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo per le successive annualità del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualità in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualità presentato ai sensi dell'art. 15.

TITOLO III

FINANZIAMENTO ANNUALE A PROGETTI O A PROGRAMMI D'INIZIATIVE E ATTIVITÀ TRIENNALI DI RILEVANZA REGIONALE

Capo I

INCENTIVO PER LA PRIMA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO

Art. 6.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività triennali, gli enti di cultura cinematografica di cui all'articolo 4, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al medesimo articolo 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

- a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente di cultura cinematografica, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;
- b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche e sull'attività svolta dall'ente di cultura cinematografica nei 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda;
- c) relazione culturale triennale, che descriva l'iniziativa progettuale o il programma di iniziative e di attività di rilevanza regionale che si intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;
- d) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C;
- e) piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovante:

- 1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 4, comma 2;
- 2) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3;
- 3) la titolarità o non titolarità della partita I.V.A. e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi, ai sensi dell'art. 16;



4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

6) la non pendenza, nei confronti dell'ente di cultura cinematografica, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente di cultura cinematografica.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 23, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 7.

Istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'art. 4.

2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione fanno parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, anche i due esperti in cultura cinematografica della Commissione regionale per la cultura, di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'art. 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8.

Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo sono valutate attribuendo ai progetti o programmi proposti un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 12, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C risulti inferiore a punti 50, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'art. 11.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al venti per cento dello stanziamento è suddivisa in misura eguale tra i soggetti ammessi ad incentivo ai sensi dell'art. 7 e dei commi 2 e 3;

b) una quota pari al quaranta per cento dello stanziamento è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggi complessivi assegnato ad ogni ente di cultura cinematografica in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;

c) una quota pari al quaranta per cento dello stanziamento è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggi complessivi assegnato ad ogni ente di cultura cinematografica in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.

5. La commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa, con la relativa determinazione dell'entità dei contributi, al Servizio.

Art. 9.

Determinazione e accettazione del contributo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei progetti o programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dell'esatta entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei progetti o programmi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia all'incentivo.

3. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

4. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera e). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore.

5. Successivamente, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 10.

Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.



2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo relativo alla prima annualità del triennio entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.

3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti dell'ente di cultura cinematografica, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II

INCENTIVO PER LA SECONDA E PER LA TERZA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO

Art. 11.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dagli enti di cultura cinematografica la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'art. 7, entro il termine perentorio del 31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 6, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della documentazione prevista dall'articolo 6, comma 2, lettere f), numeri 3), 4), 5) e 6), e g), da:

a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, di cui agli allegati B e C.

b) un piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

c) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità precedente.

3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire ex post sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.

4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 6.

Art. 12.

Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del contributo

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'art. 7, commi 2 e 3.

2. Le relazioni annuali di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C.

3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.

4. Si applica l'art. 8, commi 3, 4 e 5.

Art. 13.

Determinazione e accettazione del contributo per la seconda e per la terza annualità del triennio, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Si applica l'art. 9, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'art. 9, comma 1, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 14.

Concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.

3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti dell'ente di cultura cinematografica, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III

RENDICONTAZIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 15.

Modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

2. Si applicano:

a) gli articoli 41 e 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, qualora essi siano impresa;

b) l'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, qualora essi non siano impresa.

3. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Al rendiconto è allegato:

a) il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative al progetto o al programma di iniziative e attività realizzate dall'ente di cultura cinematografica nell'annualità di riferimento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;

b) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità di riferimento, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'art. 11.

5. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 16.

Rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 15, comma 4, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.



2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), vengano riscontrate modifiche sostanziali ai progetti o programmi finanziati idonee ad influire ex post in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, l'incentivo è revocato.

Capo IV

AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Art. 17.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono relative ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;

b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 18.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese direttamente collegabili al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario a favore di soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale impiegato in mansioni relative al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto o il programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale (diritti S.I.A.E.); canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto o il programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese relative al sito internet dell'ente di cultura cinematografica e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali dell'ente di cultura cinematografica; spese per premi per concorsi;

b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, che risultino indispensabili ed imputabili al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica;

e) spese generali di funzionamento del soggetto gestore dell'ente di cultura cinematografica e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali; spese di pulizia e di

manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria dell'ente di cultura cinematografica e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo anche se non esclusivamente riferibili al progetto o al programma oggetto di incentivo. Le medesime spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono comunque ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo, purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità al progetto o programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica oggetto di incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 19.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari.

Art. 20.

Documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.



7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 21.

Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 23.

Disposizione transitoria

1. Per il triennio 2016-2018, la domanda di incentivo di cui all'articolo 6, comma 2, è presentata entro il termine perentorio del 1 marzo 2016.

2. Solo per la prima annualità del triennio 2016-2018, qualora dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 venga determinata a favore degli enti di cultura cinematografica un'entità di contributo inferiore al 12,5 per cento del contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2015, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C.

3. Prima della scadenza delle domande di incentivo per il triennio 2019-2021, stabilita, ai sensi dell'art. 6, comma 3, al 30 giugno 2018, il presente regolamento deve acquisire un nuovo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 24.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 14 a 22 del decreto del Presidente della Regione del 25 marzo 2014, n. 50 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)).

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

16R00199

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1.

Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE".

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 50 del 26 febbraio 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 1 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono soppresse le parole «, con il concorso delle Province»;

b) alla lettera c) del comma 2 le parole «coordina la programmazione delle» sono sostituite dalle parole «programma le».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 sono soppresse le parole «svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dalla Regione in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia, con i titolari delle aziende faunistico-venatorie e con gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione coordina la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. A tal fine istituisce nell'ambito del servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.»;



d) al comma 5 la parola «INFS» è sostituita dalla parola «ISPRA»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-bis. La Regione promuove interventi di ricerca, sperimentazione, censimento, formazione, informazione, divulgazione, nonché progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per realizzare le suddette attività la Regione può inoltre concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente comma:

«01. La Regione, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ("Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione, nonché tutte le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria.»;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole «gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale» sono sostituite dalle parole «il piano faunistico-venatorio regionale»;

c) le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse;

d) il comma 2 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'art. 4 le parole «Il Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «L'Assemblea legislativa» e la parola «INFS» dalla parola «ISPRA».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica «Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria» è sostituita da «Piano faunistico-venatorio regionale»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale.»;

c) al comma 2 le parole «Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:» sono sostituite dalle parole «Il piano faunistico-venatorio regionale riguarda in particolare:»;

d) alla lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole «, anche di dimensione interprovinciale»;

e) alla lettera b) del comma 2 le parole «i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli» sono sostituite con la parola «gli»;

f) alla lettera c) del comma 2 le parole «i criteri per la pianificazione e il coordinamento delle attività gestionali di miglioramento ambientale e» sono sostituite dalla parola «l'individuazione»;

g) alla lettera d) del comma 2 le parole «i criteri di massima sulla» sono sostituite dalla parola «la»;

h) la lettera e) del comma 2 è abrogata;

i) alla lettera g) del comma 2 la parola «criteri» è sostituita dalla parola «contenuti»;

l) dopo il comma 2 vengono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Il piano faunistico-venatorio regionale costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione dei programmi annuali di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Venatorie.

2-ter. Il piano faunistico-venatorio regionale approvato è pubblicizzato a cura della Regione per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'art. 8 sono soppresse le parole «, sentito il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta giorni.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica sono soppresse le parole «e delle Province»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione sottopone tutti i principali atti di programmazione al Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, alle associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute, all'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) e ai coordinamenti degli ATC ed acquisisce il parere dell'ISPRA.

Per la elaborazione delle norme, delle direttive, la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI.».



Art. 8.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuove il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, nel quadro degli orientamenti della Politica agricola comunitaria (PAC), con particolare riferimento ai programmi di attuazione dello sviluppo rurale, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.»

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione individua altresì, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione dei contributi previsti dalla lettera g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione.»

c) al comma 3 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione».

Art. 10.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale, di conservazione della specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione "faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.»

b) al comma 2 sono soppresse le parole «e provvede a ripartirli tra le Province»;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 11.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'art. 14 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione».

Art. 12.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione» ed è soppressa la parola «provinciale»;

b) al comma 3 le parole «79/409/CEE» sono sostituite dalle parole «2009/147/CE».

Art. 13.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.»


c) il comma 4 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per finalità di ricerca scientifica, la Regione o gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali per i territori di competenza, sentito il parere dell'ISPRA, possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.»

e) al comma 6-bis, la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione» e la parola «INFS» dalla parola «ISPRA»;

f) i commi 6-ter, 6-quater e 7 sono abrogati.



Art. 14.

Modifiche all'art. 16-bis della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'art. 16-bis la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione».

Art. 15.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 le parole «delle Province» sono sostituite dalle parole «della Regione»;

b) al comma 2 le parole «Le Province concedono» sono sostituite dalle parole «La Regione concede»;

c) alla lettera b) del comma 2 sono sopresse le parole «dal piccione di città (Columba livia, forma domestica)»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti.»;

e) il comma 3-bis è abrogato.

Art. 16.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 4 la parola «provinciale» è sostituita dalla parola «regionale»;

b) al comma 6 la parola «Provincia» è sempre sostituita dalla parola «Regione»;

c) al comma 7 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;

d) alla lettera b) del comma 7 sono sopresse le parole «la vigilanza e»;

e) dopo il comma 7 viene inserito il seguente comma:

«7-bis. Le Province e la Città metropolitana di Bologna assicurano tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.»;

f) al comma 8 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione» e la parola «INFS» dalla parola «ISPRA».

Art. 17.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 22 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione».

Art. 18.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 19.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 1 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

«1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è definita dalla Giunta regionale, sentito l'ISPRA.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 2, 4 e 5 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;

b) il comma 6 è abrogato.

Art. 21.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 3 e 4 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;

b) ai commi 2 e 3 la parola «provinciale» è sostituita dalla parola «regionale».

Art. 22.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola «nidi» sono inserite le parole «e dei nuovi nati»;

b) al comma 2 la parola «provinciale» è sostituita dalla parola «regionale».

Art. 23.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 8 del 1994


1. All'art. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «La Provincia, sentita la Commissione di cui al comma 2 dell'art. 10» sono sostituite dalle parole «La Regione, sentiti il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, le Commissioni consultive di cui al comma 2 dell'art. 10.»;

b) alla lettera c) del comma 1 la parola «provinciale» è sostituita dalla parola «regionale»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa



cadenza del piano faunistico-venatorio regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.»;

d) al comma 3 sono soppresse le parole «di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province contigue.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria.»;

f) ai commi 5 e 8 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;

g) al comma 7 le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle parole «dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza».

Art. 24.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 2 dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo della Regione.».

Art. 25.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *d)* del comma 2 le parole «Provincia territorialmente interessata» sono sostituite dalla parola «Regione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Regione, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentito il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.»;

c) al comma 4 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione».

Art. 26.

Modifiche all'art. 32-bis della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 32-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1 o a seguito di specifiche modifiche, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento

dello Statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Regione del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.»;

b) al comma 3 le parole «Provincia territorialmente competente» sono sostituite dalla parola «Regione»;

c) ai commi 4 e 5 la parola «Provincia» è sempre sostituita dalla parola «Regione».

Art. 27.

Modifiche all'art. 32-ter della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 1 dell'art. 32-ter è sostituito dal seguente:

«1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'art. 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'art. 35, comma 1, la Regione diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Regione provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.».

Art. 28.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 33 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «redigono» è sostituita da «approvano» e la parola «attività» dalle parole «gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale»;

b) alla lettera *d)* del comma 1 le parole «dalle Province» sono sostituite dalle parole «dalla Regione» e la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Regione che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio regionale. In caso di difformità, la Regione può richiederne la revisione.»;

d) al comma 11 le parole «Provincia competente» sono sostituite dalla parola «Regione»;

e) al comma 12 sono soppresse le parole «provinciale» e «, comma 2».

Art. 29.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 34 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;



b) al comma 3 sono soppresse le parole «dopo l'entrata in vigore della presente legge» e le parole «Provincia di residenza» sono sostituite dalla parola «Regione».

Art. 30.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 35 dopo la parola «Provincia» sono inserite le parole «o Città metropolitana di Bologna»;

Art. 31.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 3 dell'art. 36 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione».

Art. 32.

Modifiche all'art. 36-bis della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 36-bis sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «dai calendari venatori regionale e provinciali» sono sostituite dalle parole «dal calendario venatorio regionale»;

b) al comma 3 la parola «stessa» è sostituita dalla parola «medesima» e, dopo la parola «Provincia», sono inserite le parole «o della Città metropolitana di Bologna».

Art. 33.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie o di un ATC, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio regionale.»

Art. 34.

Modifiche all'art. 39-bis della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'art. 39-bis la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione».

Art. 35.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 40 la parola «selvaggina» è sostituita dalla parola «fauna selvatica».

Art. 36.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Ai commi 1 e 2-ter dell'art. 41 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione».

Art. 37.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 42 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;

b) al comma 3 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione» e le parole «lett. d)» sono sostituite dalle parole «lett. c)»;

c) al comma 4 le parole «Le Province possono» sono sostituite dalle parole «La Regione può» e le parole «di prelievo» sono soppresse.

Art. 38.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 43 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione autorizza, sentito l'ISPRA, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio regionale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvopastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio.»

b) al comma 4 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;


c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Regione, con il piano faunistico-venatorio regionale, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Regione, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Regione può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.»

d) al comma 6 le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle parole «dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza.»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Regione un programma di gestione faunistico-venatoria redatto in conformità al piano faunistico-venatorio regionale ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.»



Art. 39.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 45 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Le Province» sono sostituite dalle parole «La Regione», e le parole «provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di» sono sostituite dalle parole «regionale, autorizza l'istituzione e regola la gestione di»;

b) alla lettera d) del comma 1, e al comma 1-ter la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;

c) al comma 3 le parole «le Province autorizzano» sono sostituite dalle parole «la Regione autorizza»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore a 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, la Regione può derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lettera a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.»;

e) al comma 6 la parola «Provincia» è sempre sostituita dalla parola «Regione»;

f) al comma 9 le parole «le Province possono» sono sostituite dalle parole «la Regione può».

Art. 40.

Modifiche all'art. 45-bis della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 45-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «provinciali» è sostituita dalla parola «regionali»;

b) al comma 2 la parola «Provincia» è sempre sostituita da «Regione».

Art. 41.

Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 46 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione istituisce una o più Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da cinque esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente.

L'esperto in vertebrati omeotermi deve possedere un titolo di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o altri titoli di laurea equipollenti definiti a livello nazionale. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.»;

c) al comma 3 la parola «provinciale» è soppressa.

Art. 42.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 1 dell'art. 47 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato residente in Regione agli uffici competenti e deve essere corredata dalla dichiarazione di residenza.».

Art. 43.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 3 dell'art. 48 le parole «delle Province» sono sostituite dalle parole «della Regione».

Art. 44.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 49 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 8 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione».

Art. 45.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «sentiti l'INFS e le Province» sono sostituite dalle parole «sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia»;

b) alla lettera a) del comma 1 le parole «dai piani faunistico-venatori provinciali» sono sostituite dalle parole «dal piano faunistico-venatorio regionale»;


c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.».

Art. 46.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'art. 51 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione» e le parole «di competenza» sono sopresse.



Art. 47.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 52 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 4, 7 e 10 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La Regione, su indicazione dell'ISPRA, con il piano faunistico-venatorio regionale individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno.»;

c) al comma 11 dopo le parole «provvedimenti regionali», sono soppresse le parole «e provinciali»;

d) dopo il comma 13, è inserito il seguente comma:

«13-bis. Gli appostamenti fissi di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, nonché le strutture di cui al precedente comma 11, sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali.»;

e) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti commi:

«13-ter. In attuazione dell'art. 7, comma 5, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), l'autorizzazione di appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dai commi precedenti costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e per l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria, i quali possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, paesaggistica e sismica, a condizione che:

a) non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;

b) gli interessati inviino all'Amministrazione comunale, prima della realizzazione degli interventi, apposita comunicazione preliminare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione.

13-quater. I titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge n. 221 del 2015 possono mantenerli in essere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, a condizione che:

a) tali interventi presentino le caratteristiche di cui al comma 13-ter, lettera a);

b) gli interessati inviino al Comune, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una comunicazione preliminare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione.

13-quinquies. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, la realizzazione di postazioni fisse fuori dai casi di cui ai commi 13-ter e 13-quater, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 e necessita di autorizzazione di natura paesaggistica e sismica, secondo la disciplina vigente.

13-sexies. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le caratteristiche degli appostamenti di caccia, ai sensi dell'art. 5, comma 3-ter della legge statale, introdotto dall'art. 7, comma 5, lettera c), della legge n. 221 del 2015.».

Art. 48.

Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 8 del 1994

1. L'art. 54 è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe). — 1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 19-bis della legge statale è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva 2009/147/CE, in applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva medesima.

2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE.

3. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri della Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:

- a) le specie che formano oggetto di prelievo;
- b) i mezzi di prelievo autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
- d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- e) i soggetti abilitati al prelievo;
- f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- g) i controlli che saranno effettuati.».

Art. 49.

Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 55 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole «, oltre ai richiami di cattura,»;

b) al comma 2 le parole «comma 3 dell'art. 54» sono sostituite dalle parole «comma 4 dell'art. 4 della legge statale e già regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015»;



c) al comma 3 la parola «INFS» è sostituita dalla parola «ISPRA»;

d) il comma 4 è abrogato;

e) al comma 5 dopo le parole «richiami vivi» sono inserite le parole «di allevamento» e le parole «Provincia di residenza» sono sostituite dalla parola «Regione»;

f) ai commi 6, 7 e 9 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;

g) al comma 8 la parola «Provincia» è sostituita da «Regione» e, dopo la parola «quote», la parola «assegnate» è soppressa;

h) al comma 10 la parola «INFS» è sostituita dalla parola «ISPRA».

Art. 50.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dai piani faunistico-venatori delle Province» sono sostituite dalle parole «dal piano faunistico-venatorio regionale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati.»;

c) al comma 4 la parola «Provincia» è sempre sostituita dalla parola «Regione»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono i documenti per la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione e per il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste autorizzati dalla Regione.»;

f) al comma 8 le parole «Provincia e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente» sono sostituite dalle seguenti parole: «Regione. Tali strutture sono compatibili con la

destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. Ai fini edilizi, tali manufatti (altane), sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 52, commi dal 13-ter al 13-sexies come integrati dalla lettera e) comma 1 dell'art. 47.».

Art. 51.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle parole «dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna» e dopo le parole «legge statale» sono inserite le parole «e dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015»;

b) al comma 2 le parole «Alla Provincia» sono sostituite dalle parole «Alle Province e alla Città metropolitana di Bologna»;


c) alla lettera a) del comma 2 dopo la parola «vigilanza» sono inserite le parole «e di controllo», e la parola «provinciale» è sostituita dalla parola «regionale»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province e la Città metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 59, comma 3-bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province e della Città metropolitana di Bologna, purché abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3-bis, della presente legge.»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Al fine di assicurare un omogeneo ed efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce annualmen-



te, sentite le Province e la Città metropolitana di Bologna, modalità e parametri per l'esercizio delle suddette attività in funzione della caratterizzazione faunistico-venatoria territoriale.»;

f) in coda al comma 4 si aggiunge il seguente periodo: «Nella definizione dei percorsi formativi e dei programmi di esame rivolti alle guardie zoofile di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), nonché ai soggetti di cui ai commi 1, lettera *a)*, e 2 dell'art. 27 della legge statale collocati a riposo, si potrà tenere conto delle competenze specifiche maturate o delle pregresse esperienze professionali.».

Art. 52.

Modifiche all'art. 59 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 59 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «La Provincia» sono sostituite dalle parole «Le Province e la Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge regionale n. 13 del 2015»;

b) al comma 2 dopo le parole «La Provincia» sono inserite le parole «o la Città metropolitana di Bologna».

Art. 53.

Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 60 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)* del comma 1 dopo le parole «attività venatoria,» sono inserite le parole «salvo per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati,»;

b) alla lettera *i)* del comma 1 dopo le parole «in direzione di» sono inserite le parole «impianti a pannelli solari fotovoltaici,».

Art. 54.

Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 61 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere *p)* ed *r)* del comma 1 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione»;

b) al comma 1, lettera *l)*, le parole «dalle Province» sono sostituite dalle parole «dalla Regione»;

c) al comma 1, lettera *oo)*, la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione» e la parola «INFS» dalla parola «ISPRA»;

d) al comma 1, lettera *hhh)*, è soppressa la parola «vigente»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

«4-bis. Per la mancata consegna del tesserino entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera *b)*, oltre alla sanzione pecuniaria di cui alla lettera *l)* del presente articolo, si applica in ogni caso la sospensione del tesserino venatorio per un giorno di esercizio venatorio corrispondente alla data di apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale – ad esclusione degli ungulati in selezione – ed alla migratoria, individuata dal calendario venatorio regionale. Qualora il tesserino, al momento

dell'applicazione della sanzione, sia già stato ritirato dal cacciatore, la sospensione si applica alla prima stagione venatoria utile.»;

f) al comma 6 le parole «dal Presidente della Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole «dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Bologna»;

g) al comma 7 dopo la parola Province sono inserite le parole «e dalla Città Metropolitana di Bologna» e dopo la parola «1984» sono aggiunte le parole «e della legge regionale n. 13 del 2015.»;

h) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo modalità stabilite dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna.».

Art. 55.

Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 8 del 1994

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 62 è soppressa.

Art. 56.

Modifiche all'art. 62-bis della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'art. 62-bis dopo le parole «attività svolte dai cacciatori e», sono sopresse le parole «alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 31,» e sono inserite le parole «quelli concernenti violazioni a cui è connessa l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 61 ed eventuali sanzioni disciplinari previste dagli statuti degli ATC ai sensi dell'art. 32-bis,».

Art. 57.

Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 64 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), nonché dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)»;


b) il comma 2 è abrogato.

Art. 58.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 6, 7, 9, 18 e 63 della legge regionale n. 8 del 1994.

2. È abrogata la legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE).



Art. 59.

*Modifiche all'art. 26 della legge regionale
n. 27 del 2000*

1. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) le parole «all'art. 18 comma 2» sono sostituite dalle parole «all'art. 17 comma 3».

Art. 60.

*Disposizioni finali in ordine al subentro
delle funzioni da parte della Regione*

1. I piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del piano faunistico-venatorio regionale.

2. Le perimetrazioni degli ATC hanno efficacia fino alla nuova perimetrazione regionale conseguente all'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale.

3. I calendari venatori provinciali relativi alla stagione 2015/2016 restano efficaci fino alla loro naturale scadenza.

4. I rappresentanti provinciali nei Consigli direttivi degli ATC restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo, ovvero, se antecedente, fino alla nuova perimetrazione regionale.

5. Tutte le autorizzazioni rilasciate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna conservano validità fino alla naturale scadenza.

6. Fino all'approvazione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della legge regionale n. 8 del 1994, sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti.

7. Le direttive approvate dalla Giunta regionale in attuazione di articoli abrogati perdono efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.

8. In considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie e del subentro delle funzioni da parte della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 8 del 1994, nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 - Caccia e pesca, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 febbraio 2016

BONACCINI

(Omissis).

16R00156

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 5.

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016).

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
n. 11 Speciale del 22 gennaio 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 53/3 del 30 dicembre 2015

PROMULGA

la seguente legge, e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Rifinanziamento di leggi regionali

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali» costituente l'Allegato 1 della presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2.

*Modifica degli stanziamenti continuativi
e limiti d'impegno*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella «Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno» costituente l'allegato 2 della presente legge.

Art. 3.

*Disposizioni in materia di canoni e proventi
per l'utilizzo del demanio idrico*

1. Le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono destinate anche per l'esercizio finanziario 2018 al finanziamento dei programmi di metanizzazione del territorio regionale discendenti dalla legge



regionale 3 aprile 1995, n. 25 (Norme per la concessione dei contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari), dalla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 141 (Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e dalla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 84 (Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo) per l'importo di euro 4.500.000,00.

2. Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste all'art. 93, comma 8-ter, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003), nonché secondo le disposizioni previste dall'art. 1 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze delle acque pubbliche) e le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 22 ottobre 2013, n. 37 (Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1).

Art. 4.

Oneri istruttori inerenti i procedimenti di valutazione ambientale

1. Per la partecipazione agli oneri connessi allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di Assoggettabilità a VIA, il proponente corrisponde alla Regione Abruzzo un importo pari a:

a) 0,6 per mille del valore complessivo dell'intervento da realizzare, determinato sul progetto definitivo, per le istruttorie relative alla procedura di VIA;

b) 0,4 per mille del valore complessivo dell'intervento da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per l'espletamento della fase facoltativa di consultazione con l'Autorità competente per la definizione dello studio di impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., oltre a euro 50,00 quale importo fisso;

c) euro 50,00 quale importo fisso per le istruttorie relative ad ogni altra procedura di valutazione ambientale prevista dal decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.

2. Il direttore del dipartimento preposto alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., definisce le modalità di versamento degli oneri istruttori di cui al comma 1.

3. I proventi derivanti dal versamento degli oneri istruttori di cui al comma 1 sono contabilizzati nello stato di previsione dell'entrata in apposito stanziamento di nuova istituzione previsto nel titolo 3, tipologia 200 e sono destinati al finanziamento di apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa della missione 09, programma 02, per oneri di funzionamento dello Sportello regionale per l'ambiente e per oneri relativi all'attività istruttoria dei procedimenti di valutazione ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., ivi comprese le spese di missione.

Art. 5.

Modifica all'art. 23 della L.R. 1/2012

1. I commi 4, 5 e 6 dell'art. 23 (Prestazioni onerose del Centro funzionale d'Abruzzo) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2012)» sono sostituiti dai seguenti commi 4 e 5:

«4. Gli introiti relativi alle prestazioni di cui al presente articolo sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2016 nel titolo 3, tipologia 500. Le entrate di cui al presente comma, quantificate per l'anno 2016 in euro 50.000,00, vanno ad incrementare gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa della missione 11, programma 01 per il finanziamento del Centro funzionale d'Abruzzo.

5. Le risorse di cui al comma 4 possono essere impegnate solo previo accertamento della relativa entrata.»

Art. 6.

Fondo di dotazione ex art. 4 della L.R. 77/2000

1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è stabilita per l'anno 2016 in euro 1.700.000,00. Sono, altresì, utilizzate le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della L.R. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2011, giacenti presso la FIRA.

2. L'utilizzo delle somme potrà essere disposto previo accertamento della relativa entrata.

Art. 7.

Programmazione dei Fondi comunitari

1. Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alla missione 01, programma 12.

2. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014-2020 è iscritta nello stato di previsione della spesa alla missione 16, programma 03.


3. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con legge regionale.

Art. 8.

Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni vigenti, provvede ad adottare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal Legislatore nazionale riguardanti la disciplina relativa agli obiettivi di finanza pubblica degli EE.LL., fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative in attuazione del comma 1.



3. Beneficiano prioritariamente di quanto previsto dal presente articolo gli enti locali che acquisiscono il personale delle Province in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014).

Art. 9.

Organismo strumentale per gli interventi europei

1. Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, può essere istituito, in conformità alla legislazione nazionale, l'organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Abruzzo, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei, dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica.

2. Sono trasferiti all'organismo strumentale di cui al comma 1, ove istituito, tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Il patrimonio dell'organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito dal fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei.

4. Per lo svolgimento della propria attività, l'organismo si avvale dei beni e del personale della Regione anche ai fini dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'organismo medesimo per gli interventi europei.

5. Per la gestione dell'organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un apposito conto di tesoreria intestato allo stesso organismo.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell'organismo di cui al comma 1, nonché alla relativa disciplina del funzionamento e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 10.

Assunzione mutui autorizzati dalle leggi di bilancio precedenti

1. La capacità di indebitamento regionale, determinata ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo 118/2011, è destinata unicamente per l'assunzione di mutui autorizzati dalle leggi di bilancio dei precedenti esercizi per spese di investimento e non contratti entro i termini degli esercizi medesimi.

2. L'assunzione di mutui previsti dal comma 1 è successiva al parere positivo espresso dal competente Servizio Bilancio della Giunta regionale e dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo.

3. La Giunta regionale è autorizzata all'assunzione di mutui per le finalità di cui al comma 1, entro l'importo massimo di euro 100 milioni, mediante assunzione di limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30 anni, ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di clausole di estinzione anticipata del prestito.

Art. 11.

Disposizioni urgenti in materia finanziaria

1. Alla legge regionale 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'incarico di commissario liquidatore è riconosciuto il rimborso delle spese a valere sulle somme già iscritte sul pertinente capitolo di spesa afferente al funzionamento dell'Autorità di Bacino.»;

b) all'art. 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:


«3-bis. Per la sua natura eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 95/2012, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 90/2014, è consentito conferire l'incarico di commissario liquidatore anche a personale in quiescenza.».

2. Alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio idrico integrato della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 dell'art. 1 le parole «Il Presidente dell'ERSI è il Componente della Giunta regionale competente per materia, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'ERSI, dai Presidenti delle Province o da loro delegati e da quattro Sindaci indicati dall'ANCI, sentite per Provincia le ASSI competenti» sono sostituite dalle parole: «Il Presidente dell'ERSI è nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è composto dal Presidente dell'ERSI e da quattro componenti indicati ciascuno da ogni ASSI entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Presidente, decorso il quale i componenti sono designati dai Presidenti delle Province»;

b) il comma 21 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«21. La durata dell'incarico commissariale termina al momento in cui l'ERSI è pienamente operativo con l'insediamento degli organi. Il Commissario è individuato nella persona del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ovvero di un dipendente del medesimo Dipartimento che ha maturato esperienza specifica nelle attività afferenti alla gestione delle risorse idriche, ovvero di altro personale, anche in quiescenza, appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione ed avente analoga esperienza.».



3. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 46 (Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale) è sostituita dalla seguente:

«*c*) dal gestore del servizio relativamente alle funzioni di sicurezza dell'esercizio dei mezzi di trasporto, compresa la valutazione della possibilità di autorizzare sulle linee di tpl il transito di autobus di lunghezza superiore fino al 4 per cento rispetto alle misure già consentite.».

4. La Regione e gli Enti locali titolari delle concessioni e dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro in scadenza al 31 dicembre 2015 provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico fino all'affidamento dei servizi ai sensi del presente comma e comunque per una durata non superiore ad un anno.

5. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) dopo le parole «a carico dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «e una quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti, nazionali e decentrati di lavoro, dalle leggi nazionali e regionali applicabili, ivi inclusi i buoni pasto e compensi per lavoro straordinario da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica ai sensi degli stessi contratti di lavoro».

6. All'art. 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), come modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 36/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, il costo unitario per l'uso idroelettrico, di cui alla lettera *c*) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. 7/2003, è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, per ogni kw di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE, in euro 35,00 a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Per la definizione di potenza efficiente si rinvia alla definizione ufficiale utilizzata dal GSE e dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).»;

c) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«1 *ter*. L'utente comunica al Servizio regionale competente per materia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la potenza efficiente di cui al comma 1-*bis*.».

7. La Regione Abruzzo, al fine di fronteggiare le spese di emergenza-urgenza sostenute dai Comuni della Marsica a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2015, eroga ai medesimi un contributo straor-

dinario di euro 500.000,00. La Giunta, mediante apposito provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del contributo.

Art. 12.

Modifica all'art. 7, comma 1 della L.R. 6/2011

1. All'art. 7, comma 1 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 6 (Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali) dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) l'effettiva e puntuale partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari e della Giunta regionale del dirigente regionale regolarmente invitato con tre giorni di anticipo è oggetto di specifica valutazione dell'OIV. La mancata partecipazione in assenza di giustificazione anche ad una sola seduta di Commissione o di Giunta comporta l'inserimento nel fascicolo personale anche ai fini della valutazione di una riduzione del giudizio complessivamente riportato dal medesimo dirigente al termine della procedura di valutazione. L'OIV provvede alla valutazione del parametro di cui alla presente lettera in forma autonoma rispetto agli altri parametri del presente articolo.».

Art. 13.

Funzioni dell'Ufficio regionale per la mobilità ciclistica

1. La Giunta regionale nell'ambito dell'organizzazione di funzioni e strutture di cui alla legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) individua una struttura con funzioni di ufficio regionale per la mobilità ciclistica di area vasta, con compiti di coordinamento degli enti che intervengono con investimenti ed opere in materia di mobilità ciclistica.

2. L'applicazione del presente articolo non comporta aggravio di spesa, in quanto la Regione si avvarrà di personale e strutture esistenti al suo interno.

Art. 14.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative


1. All'art. 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «30 settembre 2014» sono sostituite con le parole: «30 settembre 2015»;

b) al comma 9 le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2016».

2. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2016».

3. Alla lettera *c-bis*) dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative», così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006,



n. 42 recante «Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive») le parole «l'anno 2015» sono sostituite con le parole: «l'anno 2016».

4. All'art. 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - legge Finanziaria Regionale 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 2 le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2016».

5. Alla legge regionale 22 settembre 2015, n. 23 (Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare «Autoporto di Castellalto», modifiche alla L.R. 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 4 le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio 2016»;

b) al comma 2 dell'art. 4 le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio 2016».

6. Alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 2 dell'art. 19-bis è abrogata;

b) il comma 3 dell'art. 19-bis è abrogato.

7. Al fine di correggere l'errore materiale riferito all'Indicazione dell'esercizio finanziario di imputazione della spesa, la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 42 (Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie) è così modificata:

a) al comma 2 dell'art. 8 (Disposizioni finanziarie) le parole «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle parole: «Per l'anno 2016»;

b) al comma 3 dell'art. 8 (Disposizioni finanziarie) le parole «esercizio finanziario 2015» sono sostituite dalle parole: «esercizio finanziario 2016».

Art. 15.

Modifica all'art. 33 della L.R. 17/2010

1. All'art. 33 (Disposizioni in materia di apertura di grandi superfici di vendita) comma 2-bis della legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 «Nuove norme in materia di Commercio» e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio) le parole «20 maggio 2016» sono sostituite con le parole «20 maggio 2018».

Art. 16.

Disposizioni inerenti le destinazioni d'uso

1. Al fine di razionalizzare e dotare di servizi collettivi gli interventi sul territorio destinati alla distribuzione commerciale nei programmi e piani edilizi complessi nuovi e/o approvati dai Comuni, la destinazione d'uso a

commerciale delle superfici utili non potrà superare l'80% dell'intera superficie in un esame progettuale completo destinando la restante parte ad attività terziarie di servizio.

Art. 17.

Modifiche all'art. 80 della L.R. 18/1983

1. All'art. 80 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lungo il corso dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano è interdetta entro una fascia di metri centocinquanta a partire da ciascuna delle relative sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi esterni degli argini. Lungo il corso dei canali artificiali, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque da ciascuna sponda o argine.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni, redatto ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, individua e perimetra le fasce di pericolosità idraulica, per la identificazione della fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene preso come riferimento il limite esterno della «piena ordinaria», equivalente al perimetro della classe di pericolosità P 4, qualora quest'ultimo sia posto più esternamente rispetto ai riferimenti stabiliti dal medesimo comma.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Sono comunque tenuti al rispetto della fascia di salvaguardia stabilita dai commi 3 e 3-bis gli interventi previsti nei piani attuativi di cui al comma 4 qualora i relativi titoli abilitativi ai fini edificatori vengano rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente comma.»;

d) al comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: «o da ciascuna sponda nei tratti non arginati. Per i corsi d'acqua aventi le caratteristiche di cui al comma 3-bis, le fasce di salvaguardia del presente comma si individuano con le modalità stabilite dal medesimo comma 3-bis.».

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio pluriennale di previsione 2016-2018.

Art. 19.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

(Omissis)

16R00171



LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 41.

Disposizioni urgenti per la sostenibilità finanziaria delle spese di investimento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 149 Speciale del 28 dicembre 2015)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge, e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Finalità

1. La capacità di indebitamento regionale, determinata ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è destinata unicamente per l'assunzione di mutui autorizzati dalle leggi di bilancio dei precedenti esercizi per spese di investimento e non contratti entro i termini degli esercizi medesimi.

2. L'assunzione di mutui previsti dal precedente comma è successiva al parere positivo espresso dal competente Servizio bilancio della Giunta regionale e dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo.

3. La Giunta regionale è autorizzata all'assunzione di mutui per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, entro l'importo massimo di € 100 milioni, mediante assunzione di limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30 anni, ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di clausole di estinzione anticipata del prestito.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2015-2017.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Al bilancio di previsione di cui alla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017), sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2016 e 2017:

a) in aumento, per l'esercizio finanziario 2016, di € 4.500.000,00 sul capitolo di spesa 311730 - UPB 16.01.002 denominato «Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento»;

b) in aumento, per l'esercizio finanziario 2016, di € 1.650.000,00 sul capitolo di spesa 313100 - UPB 16.03.002 denominato «Rimborso di quote di capitale per mutui in ammortamento e per l'estinzione di obbligazioni»;

c) in diminuzione, per l'esercizio finanziario 2016, di € 6.150.000,00 sul capitolo di spesa 321920 - UPB 15.01.002 denominato «Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori»;

d) in aumento, per l'esercizio finanziario 2017, di € 4.450.000,00 sul capitolo di spesa 311730 - UPB 16.01.002 denominato «Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento»;

e) in aumento, per l'esercizio finanziario 2017, di € 1.725.000,00 sul capitolo di spesa 313100 - UPB 16.03.002 denominato «Rimborso di quote di capitale per mutui in ammortamento e per l'estinzione di obbligazioni»;

f) in diminuzione, per l'esercizio finanziario 2017, di € 6.175.000,00 sul capitolo di spesa 321920 - UPB 15.01.002 denominato «Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 2015

D'ALFONSO

(Omissis).

16R00265



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 7 1 6 *

€ 5,00

